FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE
B. Prov.
VII
286
NAPOLI
BIBLIOTECA
VITT. EM. III

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Palchetto

Num.° d' ordine

lio X

IV.

136
Q
11

B. Rom.
VIII
285

MEMORIA

PER L'ALMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDJ.

616914

MEMORIA

PER L'ALMA REGIA GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDJ DI SICILIA

DELL' AVVOCATO

GIUSEPPE RAPISARDI

AL TRIBUNALE SUPREMO

DEL REAL PATRIMONIO.

Studio disposta fideli.
Lucr.

IN PALERMO

1805

DALLA REALE STAMPERIA.

Non si male nunc, & olim
Sic erit . . . .

Horat.

AVVERTIMENTO
DELL'AUTORE.

Questa memoria; letta appena dai pochi Ministri cui è diretta, doveva restar sepolta nell'oscurità: non merita in vero una sorte migliore. Il solo dovere me ne fece intraprendere la fatica, e non poteva allora idearmi, che per maggiore risparmio dar si dovesse alla luce. Mi applicai a dilucidare la materia, accozzai de' documenti, che autorizano il mio assunto, e trascurai la vaghezza dello stile, l'esattezza, e le finezze della lingua.

Non pretendo per questo prepararmi una

scusa, molto meno dare a credere al Pubblico, che avrei potuto fare di meglio. Se per avventura la mia Memoria caderà nelle mani di alcuno, è buono, che la legga sotto quest' intelligenza.

Il pubblico bene, il progresso delle Scienze, la speranza di potere avere un giorno de' buoni, e veri Medici, sono oggetti, che c' interessano da vicino. La verità non ha bisogno di appoggi stranieri; si sostiene da se sola. Se l' Officio di Protomedico del Regno si aggrega all' Università degli Studj, se avremo la fortuna di veder realizare una volta la tanto salutare progettata riforma, il solo riflesso di averla l' Autore in qualunque maniera agevolato, farà dimenticare tutti i difetti dell' opera.

INDICE

DE' CAPITOLI.

INTRODUZIONE pag. 3.

CAP. I. *Antica origine di Catania* 9.

CAP. II. *Ginnasio Catanese* 17.

CAP. III. *Fondazione dello Studio generale in Catania* 37.

CAP. IV. *Protezione de' Sovrani, Università degli Studj unica in Sicilia* 51.

CAP. V. *Stato attuale dell'Università degli Studj* 65.

CAP. VI. *Facoltà di medicare* 73.

CAP. VII. *Protomedico generale del Regno. Protomedici particolari* 85.

CAP. VIII. *Competenze giurisdizionali tra lo Studio generale, ed il Protomedico del Regno* 101.

CAP. IX. *Continuazione dello stesso soggetto* 117.

CAP. X. *Prima domanda della Deputazione dell' Università degli Studj, sua felice riuscita* 127.

CAP. XI. *Opposizioni del Protomedico sostenute dal Fisco, contradette dall' Università* 135.

CAP. XII. *Il Protomedico del Regno viene reintegrato. Nuove disposizioni del Re riguardo alla Protomedicatura* 153.

CAP. XIII. *Seconda dimanda dell' Università* 163.

CAP XIV. *Continuazione dello stesso soggetto* 169.

CAP. XV. *Superiorità dell' Offerta in concorrenza con l' economia* 179.

CONCLUSIONE 195.

Digitized by Google

INDICE
DE' DOCUMENTI.

DOC. I. *Privilegio del Re Martino a favore del Catanese Blasco Scammacca, primo Protomedico del Regno.* pag. 203.

DOC. II. *Costituzioni Protomedicali.* 205.

DOC. III. *Diploma di Alfonzo con l' inserzione delle Bolle di Eugenio IV.* 207.

DOC. IV. *Lettere de' 31. Luglio 1512. contro il Protomedico del Regno.* 225.

DOC. V. *Lettere Viceregie de' 4.*

Luglio 1525. *dirette al Protomedico del Regno*: 227.

DOC. VI. *Capitolo della riforma dell' Università degli Studj sotto il Vicerè Marco Antonio Colonna*. 229.

DOC. VII. *Lettera Reale de' 2. Ottobre 1627., eseguita in Palermo a 22. Febbrajo 1630.* 231.

DOC. VIII. *Atto Provisionale de' 14. Novembre* 1615. 233.

DOC. IX. *Lettere penali del Vicerè, de' 17. Novembre 1695. al Protomedico del Regno*. 237.

DOC. X. *Lettere Circolari de'*

24. Marzo 1703. 239.
DOC. XI. Voto del Maestro Razionale Nigrì. 251.
DOC. XII. Voto del Maestro Razionale Valguarnera. 255.
DOC. XIII. Biglietto Reale de' 23. Luglio 1714. 259.
DOC. XIV. Lettera del Marchese Graneri Segretario di Stato, al Conte Palatino D. Nicolò Terzano, Protomedico, e Promotore di Medicina nell' Università di Catania. 261.
DOC. XV. Biglietto Reale de' 6. Agosto 1787. 265.
DOC. XVI. Motivo Fiscale. 269.
DOC. XVII. Rappresentanza del Con-

sultore del Governo: 275.

DOC. XVIII. *Biglietto Reale degli* 8. *Gennajo* 1791. 277.

DOC. XIX. *Rappresentanza della Deputazione dell'Università degli Studj data in Catania li* 29. *Aprile* 1803. 279.

DOC. XX. *Dispaccio Reale de'* 6. *Giugno* 1803. 285.

N. B. I Documenti che s' inseriscono, sono estratti dalle carte autentiche presentate dall' Università, e dal Protomedico.

MEMORIA.

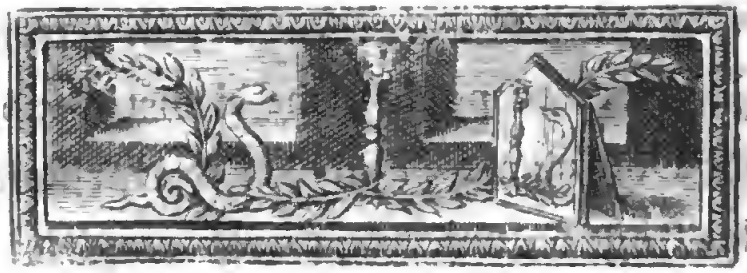

INTRODUZIONE.

La Medicina ha fatto in Europa dei rapidi, e luminosi progressi. L' Inghilterra, la Francia, la Germania, l' Italia abbondano di Accademie, e pubblicano alla giornata delle salutari scoverte. Genj sublimi, dotti, e benefici professori sollevano gli ammalati, scrivono le loro osservazioni, e con le lodi de' contemporanei riporteranno l' ammirazione, e lo studio della posterità. Manca in Sicilia, chi ci conforti nelle nostre malattie. Nel

bel secolo della Medicina noi soli siamo privi di Medici, di Cerusici, di Aromatarj. Eccetto pochi, che si distinguono nella Dominante, e nelle Città principali del Regno, una truppa di empirici ignorantissimi ne prende il nome, ed è il flagello più micidiale dell' Umanità. Bisogna esser privi di senzo comune, e di cuore per non vedere, e compiangere la nostra disgrazia.

Qual' è l'origine di questo male? Quali sono i mezzi di potervi rimediare? Questa scoverta era riserbata alla Deputazione illustre dell' Università degli Studj. L'offerta, che ha presentato per la seconda volta a' piedi del Trono non è la speculazione di un avido, o ambizioso finanziere. Lungi di aver per oggetto il vile interesse, o la vana ambizione del-

la privativa, è quel piano di riforma, che tende unicamente al progresso delle Scienze Mediche, alla conservazione della pubblica salute, alla prosperità, ed al decoro della Monarchia.

La Maestà dell' Augusto, e Benefico Sovrano, ordinando, che questo Tribunale Supremo esamini il progetto della Diputazione, ne domanda il vostro parere. Appartiene a Voi, o Signori, formarne, e riferire il giusto giudizio. Io non farò, che appianarvene la strada.

Fortunatamente sono terminati gli ostacoli, che si opponevano una volta a questa tanto salutare riforma. Gl' interessi di un particolare, e quelli del Fisco più non vengono in collisione col pubblico bene. L' officio di Protomedico del Regno è attualmente in economia; S.

M. ne ha proibito la vendita. Quale circostanza migliore di questa! La contesa è oggi semplicissima. Si riduce alla seguente questione. *La Protomedicatura generale del Regno dovrà lasciarsi in economia, o conviene più tosto aggregarla all' Università degli Studj, che ne offerisce all' Erario la pensione annuale, o il prezzo corrispondente ai frutti della medesima?*

Non si tratta, Signori, della pertinenza di un feudo, o delle private contese di due famiglie. Dipende dal vostro giudizio il risorgimento in Sicilia della Medicina, e dei veri Medici. Voi decider dovete della vita di tanti infelici, che vittime dell' ignoranza muojono oppressi da quella mano medesima, che dovrebbe sollevarli. Oggetti tanto vasti interessano la nazione in generale. Il Pub-

blico aspetta con anzietà il termine di questa contesa. Si scuota una volta il giogo barbaro di un antico pregiudizio; armatevi di giusto zelo, sostenghiamo insieme la causa dell' umanità, ed io sarò contento di me medesimo, se mi rendo degno del mio soggetto, e de' miei giudici.

Prima di entrare in esame della questione, permettetemi, che richiami alla vostra memoria, l' antica origine di Catania, la celebrità del suo Ginnasio, e sopra tutto lo stato luminoso in cui attualmente ritrovasi l' Università de' nostri Studj. Queste nozioni preliminari sono necessarie al mio assunto.

CAPITOLO I.

Antica origine di Catania.

L'origine dei Catanesi rassomiglia a quella degli antichi popoli: ricoperta presso a poco delle medesime nubi, viene sfigurata dalle stesse favole. Queste tenebre, e queste mensogne inspirano non di meno una certa venerazione, e danno il preggio dell' antichità. Se questo è un vantaggio non può essere negato a Catania. La sua primitiva fondazione si perde nell' oscurità dei secoli.

Lasciando da parte le favole, non può mettersi in dubbio, che sia stata una delle primitive abitazioni di Sicilia. Il

suo sito orientale, la dolcezza del suo clima, la fertilità delle campagne, che la circondano, a preferenza di qualunque altro luogo, fissar doveano le truppe vagabonde dei selvaggi, o chiamate a se le colonie, che si staccavano dal continente. Ma la storia dei Giganti, dei Ciclopi, e dei Sicoli è tanto oscura, e favolosa, che eccetto i diversi nomi di questi popoli, appena formar si possano delle fondate congetture della loro origine, e delle epoche della loro durata.

Senza internarci in quelle tenebre si può fissare la vera origine della nostra Città alla XIII. Olimpiade (a), allora

(a) Veggasi Tucidide. Quest'epoca, anteriore alla fondazione di Leontio, è posteriore sette anni a quella di Siracusa da Archia.

quando la colonia di Calcide, che abitava la vicina Nasso (*a*) unendosi agli abitanti del luogo, e fondando per così dire una nuova Città, la chiamarono Catania (*b*).

I Calcidesi erano gente attiva, ed industriosa; ajutati dalla fertilità del terreni, e dalla posizione marittima della nuova Città si fecero ricchi, e Catania diventò in poco tempo una delle più opulente, e magnifiche Città di Sicilia.

(*a*) Lasciarono Nasso perchè, fabbricata in un sito paludoso, ed infelice, era spesso soggetta alle inondazioni cagionate dalle nevi dell'Etna.

(*b*) Non può determinarsi con certezza se questo nome sia anteriore, o posteriore allo stabilimento dei Calcidesi. Alcuni lo fanno derivare da Cattaneo, che fingono capo, o conduttore di una truppa di selvaggi. L'opinione più tuta è quella, che derivi dalla parola greca Κατ' ἐθναν *posta sul monte*. Catania è fabbricata con effetto alle falde del monte Etna.

Catania eccitò l' invidia, e l' avarizia di Gerone tiranno di Siracusa. Quell' usurpatore violento, ed ingiusto (a) cacciando gli antichi abitanti, vi condusse una nuova colonia. Cinque mila Siracusani, ed altrettanti Greci del Peloponneso furono i nuovi abitatori di Catania. Il Tiranno abolì fin' anco l'antico nome della Città, e fecela chiamare *Etna*. Fastoso di quel riportato trionfo nelle lotte, e nei giuochi della Grecia facevasi egli stesso proclamare *Etneo* dal Banditore.

Morto Gerone i Catanesi, che si era-

(a) Tale ci viene dipinto da Diodoro, e tale si smascherò il suo carattere dopo pochi anni di dolce, e moderato governo. Le lodi, che Pindaro prodiga a Gerone, sono effetto della riscaldata fantasia del poeta, o più tosto delle liberalità del suo protagonista.

no rifuggiati in Leontio, ed in altre città dell' Isola, si riunirono, formarono un numeroso corpo di truppa, diedero l' assalto alla Città, scacciarono gl' ingiusti possessori delle loro case, e così riebbe Catania altra volta l' antica sua denominazione.

Resi accorti dalla sofferta disgrazia, i Catanesi non pensarono dapprima, che a fortificare la loro Città, onde garentirla dagl' insulti degli stranieri. Divenuti potenti si diedero unicamente ad abbellirla. Mentre in Grecia fiorivano le Belle Arti sotto la protezione di Pericle, i Catanesi chiamavano a se i migliori artefici, e la Città si arricchiva dei capi di opera di ogni sorte. Si distinguono ancora le maestose rovine dei tempj degli Dei, di tre Teatri, di una vasta Nau-

macchia, de' bagni pubblici, e del più superbo circo, che idear si potesse. Smisurate colonne di granito di Egitto denotano la pubblica ricchezza. Capitelli di ogni ordine la magnificenza, e la perfezione dell' architettura; le statue, i vasi, le pitture, che si rinvengono da per tutto fanno vedere la delicatezza, e la perfezione del gusto greco. Non vi è amatore di antichità, che non abbia visitato, o sappia per fama i preziosi avanzi, che torreggiano verso la porta *Stesicorea* (*a*), nel venerabile Convento de' Padri di S. Agostino, o si conservano nel celebre Museo del Principe di Biscari (*b*).

(*a*) Oggi *Porta di Aci*.

(*b*) Deve Catania la scoverta, la raccolta, e la conservazione di questi tesori alla munificenza dell' Augusto Sovrano, alla dottrina, all' amore patriottico,

Questi antichi monumenti denotano, che Catania trà le città Greco-Sicole fù delle prime à polizarsi, ed arricchirsi, che in essa si conobbero di buon' ora, ed a perfezione l'Agricoltura, la Navigazione, ed il Commercio. Mentre le sue fertili campagne davano produzioni, che sembrano incredibili ai tempi nostri, i suoi navigli abbondavano le nazioni del continente, e tornavano carichi de' tesori dell' Etruria, del Lazio, e della Magna Grecia.

La ricchezza è la madre delle belle arti. In Catania fiorivano pittori, scultori, architetti, ed artefici d' ogni sorte. La nostra Città non invidiava allora quelle

---

ed alle dovizie della casa illustre de' Principi di Biscari. Il Principe Ignazio è nome abbastanza noto nella repubblica delle lettere.

delle Metropoli. Ma non è questi il nostro scopo; diamo un' occhiata rapida a ciò, che riguarda le scienze, e la cultura dello spirito. Parliamo del nostro Ginnasio.

CAPITOLO II.

Ginnasio Catanese.

Le arti, e le scienze, nate dal seno stesso della barbarie, non dimorano mai fisse nello stesso luogo. Passaggiere, come tutte le umane cose, hanno illuminato successivamente un picciolo numero di nazioni privilegiate. La sua splendida luce non rischiara, che un ristretto orizzonte; si cela alle une, a misura, che si diffonde, e fa vedere alle altre. Seguitando, per dir così, il corso apparente del Sole, dalla dotta Indie, dai Caldei, dai Persiani passò all' Egitto, e dall' Egitto alla Grecia. Le metropoli la tramanda-

rono alle sue colonie, ed a misura, che i Greci si illuminavano, la Sicilia cominciava a fare la sua comparsa nella Repubblica letteraria. Siracusa, Messina, Palermo, Catania, Agrigento, Lilibeo, Leontio, diventavano anch' esse sedi di scienze, e madri di uomini grandi.

Prima, che Milziade, e Temistocle avessero vinto il *gran Re* per difendere la libertà della Grecia; prima che *Gelone* avesse sconfitti i Cartaginesi alla giornata di *Imera* (*a*), Caronda di Catania, più benefico di quegli eroi, rappacificava le

---

(*a*) Questa battaglia, secondo Plutarco fu data il giorno medesimo, della celebre, e luttuosa azione delle Termopile; secondo Erodoto lo stesso giorno in cui avvenne quella di Salamina. La prima opinione si accorda meglio coi fatti posteriori, ed è comunemente abbracciata dagli Storici moderni.

civili discordie, impediva i massacri delle rivoluzioni, rendea la pace, l' abbondanza, e la felicità alla sua patria, ed alle Repubbliche della Magna Grecia. Discepolo del famoso Pittagora era versatissimo nelle Matematiche, nell' Astronomia (*a*), e più di tutto nella scienza della Morale, e dei Governi. Le sue leggi dettate ai Catanesi, ed alla nuova Turio (*b*) sono monumenti di saviezza,

---

(*a*) Pitagora insegnava le Matematiche. Malgrado la stravagante divisione dello spazio sopra, e sotto la Luna, i Pitaorici, nell' infanzia stessa delle scienze, conobbero verità sublimi di Astronomia. Hanno creduto al moto della terra, agli antipodi, alle rivoluzioni periodiche delle comete. Credevano le stelle fisse, tanti soli, ogni una col suo sistema, i pianeti abitati, ed altre verità, o congetture di simil sorte.

(*b*) Turio era fabricata sopra le rovine della famosa Sibari, distrutta dai Cotroniati, fu nuovamente popolata da una colonia del Peloponneso. Le leg-

di esatta politica, e della più rigida virtù. Il legislatore le confermò col suo sangue (*a*). Di allora in poi Catania non invidiò più i gran legislatori di Sparta, e di Atene:

La scuola di Pittagora, non bene accolta in Samo (*b*), si stabilì nella Magna Grecia, e tassativamente in Cotrone. Dal luogo di sua residenza fu chiamata la *Setta Italica*. Raccontasi, che ebbe degli straordinarj successi: restituì la libertà nelle Repubbliche, riformò i costumi, distrusse il lusso, ed i tiranni, che ascoltavano quel filosofo, rinunzia-

---

gi di Caronda si pubblicarono dopo l'ultimo trattato de' Cotroniati coi nuovi abitatori.

(*a*) E' nota la causa della morte di Caronda.

(*b*) Samo era forse la patria di questo filosofo.

vano la tirannia. Tanta celebrità, e la misteriosa condotta del Maestro, non potevano non tirare proseliti da ogni parte, e specialmente dalla vicina Sicilia. Il famoso Empedocle di Agrigento, ed il poeta comico Epicarmo erano discepoli di Pitagora. L' istituto, l' esempio, e la fama del concittadino Caronda introdusse di buon' ora questa scuola in Catania.

Provano questa verità le leggi stesse di quel filosofo. In una di esse, certamente la più ammirevole, prescrive di doversi fondare in Catania delle pubbliche scuole, a spese dell' erario pubblico. I ricchi, ed i poveri cittadini trovavano così aperta, ed appianata la strada di poter coltivare i loro talenti, applicarsi alle scienze, e profittare dei lumi, e delle lezioni di tanti uomini illustri pagati,

e mantenuti dalla Repubblica . Diodoro di Sicilia ci ha conservato questa tanto interessante notizia . Permettete , Signori , che io trascriva un monumento , che certamente è il preggio maggiore della nostra Isola .

Aliam præterea legem , jam recitata præstabiliorem , sed a vetustis legum latoribus posthabitam sancivit , ut omnes civium filii in bonis literis instituerentur civitate stipendia magistris erogante . Prospexerat enim illos , qui præ inopia rei familiaris minervalia solvere nequirent , honestissimæ institutionis fructu carituros; literarum enim scientiam cæteris disciplinis haud immerito præferendam censuit (a) .

Da questo chiaro monumento ne de-

(a) Diod. lib. XII. pag. 79. 80.

duce il dotto Pietro Carrera, che unicamente a Catania è dovuta la gloria delle prime pubbliche scuole di Scienze, e Belle Lettere. Nessun altro popolo avea dato fino allora l'esempio di una sì pregevole, e giudiziosa istituzione (*a*).

L'eruditissimo Tiraboschi convinto, e fastoso di questa verità l'ha ben rilevato nella sua dotta storia della letteratura d'Italia (*b*). *Questo è il primo esempio*,

---

(*a*) *Si primus auctor gymnasii publici fuit Catanensis (Corondas), id autem abunde jam probatum est, isque Catanensibus leges dedit quarum una hæc de introducenda Schola publica fuit, dicendum necessario est primam Scholam publicam Catanæ apertam.*

Mon. histor. Urbis Catanæ lib. IV. n. 426 Col. 348. vol. X antiq. Sic.

(*b*) Tiab. Storia della letteratura d'Italia tom. I. par. II. Cap. I. n. 30. e 51.

dice egli, *di Scuole a spese del Pubblico aperte a comune vantaggio, e non è certamente picciola lode della nostra Italia, che in questo ancora ella sia stata alle altre nazioni norma, ed esempio.*

Il Grosso nel suo *Decacordo*, appoggiato al passo di Diodoro, fissa l' epoca del Ginnasio Catanese all' anno 427. prima di Gesù Cristo (*a*).

Le pubbliche scuole si resero celebri in poco tempo, e chiamavano in Catania numeroso concorso di straniere nazioni.

U' a la turba felice

(*a*) *Compositis igitur hac ratione quas jam notabamus annorum periodis Catanensem Academiam ad annos 427., & ultra Christi Domini Nativitatem præcessisse nemo inficias jerit.*

Decacord. Cord. 4. mod. 1.

Dei peregrini ingresso angusto danno
Le grandi porte . . . . . .

Erano rinomatissime sopra tutto per le Scienze Mediche, introdotte forse da qualche ramo degli *Esclepiadi*, o del siciliano *Erodico*, capo della setta Διαιτητικῶν. Nel tempo stesso, che il saggio, e benefico Ippocrate dell' isola di Coo sbandiva malattie, sollevava ammalati, fermava la morte, e recava coi suoi scritti sodi, e durevoli ventaggi all' umanità, le scuole Mediche di Catania, profittando delle proprie osservazioni, e delle scoverte di quel grand' uomo, emulavano il principato della Medicina a quelle di Gnido, e di Rodi.

Hippocratis ætate (sono parole di Mercuriale) *tria tantam famæ celebritate præclara recensebantur Lycea, alterum Rodi,*

alterum in urbe Cariæ Gnido, tertium in Sicilia Catanæ (a).

Rocco Pirri (*b*), e tutti gli storici di sana critica accordano questo vanto alle pubbliche scuole di Catania.

Le calamitose circostanze di Sicilia, e di Catania precisamente, interruppero il corso di quella tanto salutare, e giudiziosa istituzione. Il fuoco sagro delle scienze era quasi spento sul principio del Governo Romano. Ripigliò l' antico splendore sotto il quarto consolato di Marco Marcello, dopo la distruzione di Siracusa, l' anno settimo della seconda guerra Punica. Quel Consolo, tanto celebre per le sue militari imprese, volle

---

(*a*) Mercur. tract. de rat. vict. lib. I. cap. 8.

(*b*) Rocc. Pirr. Sicil. Sac. not. 1.

anche eternare la sua fama, e coprirsi di vera gloria col dedicare tempj agli Dei, e rifabbricare in Catania quel celebre Ginnasio, ch' era stato per l' addietro l' asilo delle Scienze, e delle Belle Arti: I Catanesi nel lungo assedio di Siracusa avevano prodigato alle Legioni Romane macchine, e munizioni di guerra, e di bocca; il nuovo Ginnasio fu la degna ricompenza de' loro servigi. Fuori le mura della Città si distinguono ancora gli avanzi di quel maestoso, e grande edificio. L'Arcangelo ne ha delineato la carta iconografica, e l' esattissimo Grosso indica con distinzione il luogo ove fu eretto.

Eam deinde (dice egli) *bellorum turbinibus cum urbe agitatam, ac pene inculcatam* (*quæ ad Sicula, bella, rerum ac temporum vicissitudines spectant consule Diodo-*

rum , Polibium , Herodotum , Tucidídem , & Fazellum) post liminio restituit Marcus Marcellus nervosissimus , faustissimusque vir quarto Consulem agens . Hic enim captis Siracusis anno septimo secundi belli Punici , orbis 3794. *urbis* 543. . . . . *Catanensibus suppetias ferentibus , teste Plutarco in Marcello , illum restituit , refecitque , constructo item ædificio cujus rudera, illustria sane antiquitatis monumenta , ante decimarum portam, in area quam* Castellani Ortum *vulgus appellant , adhuc inspectamus . Hedificii hujus ichnographiam affabre habes delineatam apud* Archang. lib. 3. cap. 7. (*a*).

L' eruditissimo Rocco Pirri tra le al-

(*a*) Gros. Loc. Cit.
Osor. lib 4. cap. 17.
Gord. Chron. tom. 1. cap. 14. n. 17.

tre magnificenze, ed onorifiche distinzioni dell' antica Catania, s' incarica egualmente del Ginnasio di Marcello. *Fuit* (dice egli) *summo Prœordiorum Magistratu, æquestri militia, eruditione, opibus, florentisque populi frequentia nobilis, tribus teatris, amphiteatris, thermis, quorum ruinæ adhuc visuntur ornata, ac Gymnasio honestarum disciplinarum insignis, quod Marcus Marcellus in ea urbe captis Siracusis instituit* (a).

Il Fazello (b), ed il Selvagio (c) lo-

(a) Rocc. Pirr. Loc. cit.

(b) *Gymnasium habet Catana honestarum disciplinarum studio celeberrimum, quod M. Marcellus captis Siracusis erexit . . . . . cujus pro menibus non longe a litore cernuntur ruinæ.*

Fazell. de reb. fic. Decad. 1. lib 3. cap. 1. & Decad 1 lib. 5. cap. 1.

(c) *Gymnasium in hac urbe Catana semper flo-*

dano nelle loro opere il Ginnasio di Marcello.

Quest' insigne, e rinomato edificio esisteva ancora ai tempi di Plutarco. Il Filosofo storico, che ci ha tramandato le vite di tanti uomini illustri dell' antichità, scrisse anche quella del vincitore di Siracusa. Plutarco dopo di aver narrato i successi guerrieri del Consolo ce lo presenta sotto un altro punto di veduta. Grande nel militare, dice egli, non ebbe compagno nella pietà verso gli Dei, e beneficenza verso gli uomini. In prova del suo assunto ci addita i monumenti eterni della vera gloria del suo Eroe. So-

---

ruit, & adhuc floret, quamvis non sicut prius, quod post captis Siracusis M. Marcellus rædificavit & ampliavit.

Sevag. in Opusc. Trium peregrin.

no appunto gli edificj dedicati in Roma agli Dei, il Ginnasio di Catania, le statue, e le pitture rigalate agli Dei *Cabrj* della Samotracia.

A Marcello complura, præter ea quæ Romæ extant Diis dicata, cernuntur, nam Catanæ Siciliæ oppidi ejus extitit Gymnasium, statuæ, & tabulæ ex iis quæ Siracusis detraxit in Samotracia posita sunt ad Deos quos Cabrios appellant (a).

(a) Plutarc. in Marcell.

Si è creduto da taluni, e specialmente dal Carrera, che il Ginnasio di Marcello agli esercizj militari più tosto, che alle scienze, ed alle belle lettere fosse dal Consolo destinato. L' Abate Amico ha ultimamente confutato quest' opinione.

Sunt qui Marcelli Gymnasium Catanæ constitutum artium minime liberalium studiis, sed bellicis omnino esercitationibus addictum volunt. Ante sextum quippe urbis conditæ seculum nullum apud Romanos viguisse, teste Svetonio de illustr. grammat.

L' antica scuola, ed il Ginnasio produssero di buon' ora uomini dotti, e si fecero in Catania delle interessanti scoverte. Fu inventato nella nostra Città il

---

Scientiarum cultum crediunt, & Marcellus armis a pueritia, bellisque implicitus non nisi juventuti martis artibus impuendæ intendisse putandus. Verum enimvero dudum in Grecia, græcanicisque urbibus liberales facultates, ac scientiæ inoleverant, atque ab ætate Pithagoræ philosophiæ studiis sæculi dilectebantur. Hinc Romanus Consul ut sociam civitatem demereretur, a qua & suppetias in longa Syracusarum obsidione acceperat, ui ex Silvio Italico *constat, utque grecorum genio morem gereret, Gymnasium Catanæ ad robor firmandum belli artibus, & ad ingenia excolenda liberalibus scientiis addixit. Consule quæ in nostra urbis Catanæ historia diximus, ubi Petri Carrerœ contra Fazellum conjecturas expendimus. Arcum præterea triumphalem in Marcelli onorem excitatum Catanæ extitisse vetus traditio docet, illiusque rudera ætate adhuc nostra observantur* M. Marcelli arcus *vulgo appellata.*

Amic. ad Fazell.

primo orologio solare. La storia non ci ha tramandato il nome dell'inventore (*a*): è dubbia l' epoca dell' invenzione (*b*), ma è certo all' incontro, che mentre tutti gli altri popoli polizati contavano le ore con un vaso di acqua, con una piccola ampolla di arena, e tante altre machine quanto ridicole, altrettanto imperfette, nelle piazze di Catania uno stile di ferro fitto sopra una pietra marcava il corso del sole, e con l' ultima esattezza le ore della giornata.

(*a*) Amic. Catan. illustr. tom. 1, lib. 11. cap. 111.

(*b*) Neuper. la fissa all' anno di Roma 490. Histor Rom. lib. 111. pag 296. Tirab. al 491. tom. 1. par. 111. lib. 111. n. 28. pag. 25'. Il nostro Pietro Carrera l'anno 489 Olimp. CXXX. 250. prima di Gesù Cristo Mon. Histor. Urb. Cat. lib. 4. col. 372. tom. 10. Ant. Sicil.

Assediata, e presa Catania da Valerio Messala, il suo orologio solare di ordine del Consolo fu trasportato in Roma, e piantato alla piazza dei Rostri. Il testimonio indubbitato di questo fatto è Plinio l'antico, quasi contemporaneo al conquistatore (a). Il Consolo non sapea, che il Meridiano di Catania è differente di quello di Roma, e che per conseguenza, senza un Astronomo, ciò ch'era stato utile in un luogo, diventava d' inutile ornamento in un altro. Non sapendolo adattare, o correggere sopra quel meridiano, senza recare alcun profitto alla sua patria, non fece, che piantare un eterno monumento della sua ignoranza, e della Romane rapine.

(a) Plin. ex Varr. lib. VII. Hist. Nat. cap. 69.

Quanto differenti di questi saranno i tempi, che mi accingo a descrivere.

CAPITOLO III.

Fondazione dello Studio generale in Catania.

Si distinguono due sorti di barbarie, la prima precede, la seconda viene appresso i secoli illuminati. Entrambe suppongono una grande ignoranza, ma un popolo nascente ha meno vizj di quello, che conobbe una volta le arti corruttrici del lusso.

Tale era lo stato dell' Impero di Occidente, dopo che i popoli del Nord, non contenti di saccheggiarne le frontiere, si stabilirono nel centro delle provincie Romane, e ne rovinarono le principali Città.

L' ignoranza faceva de' progressi rapidi da una all' altra generazione, fino a tanto, che passando anche in Oriente, nel VII. secolo ricoprì tutto ad un tratto le rovine de' due Imperi. Tutto concorreva a spargere le tenebre. Giustiniano avea distrutto le scuole di Atene, non esistevano più quelle di Alessandria, ed il Ginnasio Catanese languiva nell' oscurità. Qualunque scuola sarebbe stata anche inutile a quelli, che se ne trovavano lontani. Truppe di masnadieri infestavano le strade, ed impedivano la comunicazione di paese a paese.

L' impotenza di acquistare delle cognizioni spense a poco a poco il desiderio di acquistarne. Si dimenticò interamente la lingua greca, e la latina alterata e corrotta dalla miscela de' barbari;

divenne anch' essa di debole soccorso all' intelligenza de' buoni scrittori del secolo di Augusto.

Non mancarono frattanto de' gran genj, che tirar volevano gli uomini dall' ignoranza, e sotto i loro auspicj far rinascere le arti, e le scienze, ma riuscirono vani, ed inutili i loro sforzi. Carlo Magno in Francia, Alfredo il Grande in Inghilterra, gli Ottoni in Alemagna, furono astri, che comparvero, e si spensero in poco tempo.

Le tenebre continuavano nel secolo X. e si accrebbero maggiormente quando la superstizione fece credere, che le calamità di quei tempi annunciassero la fine del mondo. Allora più non metteva il conto acquistar delle cognizioni; si cercavano più tosto delle indulgenze, e le

cruciate ne offerivano una sorgiva inesausta.

Di più la Dialettica, unica scienza alla moda in quel secolo, e nei secoli posteriori, tenendo inceppati, ed annojati i buoni spiriti, opponeva de' validi ostacoli alla vera dottrina. Un certo gergo filosofico, e scientifico usurpava allora il nome di sapere. Questo stato era peggiore della stessa Ignoranza. Bisognava una rivoluzione per condurre gli uomini al senso comune. Questa venne finalmente dalla parte di dove meno si aspettava; il flagello eterno delle lettere, lo stupido musulmanno le fece rinascere in mezzo a noi.

Gli Arabi incominciarono ad uscire dalla barbarie verso la fine del secolo VIII. Gli *Abassadi*, che succedettero agli

Omiadi allontanandosi dallo spirito delle leggi di Maometto promossero, ed incoraggiarono le arti, e le scienze. Persuasi, che il loro *Alcorano* non contiene quella scienza universale, o almeno la sola necessaria all' uomo, invece d' incendiare le biblioteche (*a*), si diedero a ricercare i libri, che si erano scritti nelle lingue dotte, e traduſsero in arabo buona parte dei classici Greci, e latini.

(*a*) La famosa Biblioteca di Alessandria fu fatta bruciare di ordine del Califfo Omar per la seguente ragione „ Se questi libri, *rispose egli al suo Gene-* „ *rale Amari-Abnol-Às*, contengono la stessa dot- „ trina dell' Alcorano non sono di alcun uso, per- „ chè l' Alcorano basta, e contiene tutte le verità „ necessarie; se contengono cose contrarie all' Alco- „ rano non bisogna permetterli „. Il Califfo ordinò in conseguenza che si bruciassero, e per sei mesi servirono in luogo di legna a riscaldare i bagni pubblici. Così perì quel tesoro inestimabile di scienza.

Gli arabi incominciarono dalla traduzione de' scritti di Aristotile, e di Galeno: adottarono dunque il *peripato*, e coltivarono la Medicina come la scienza la più necessaria agli umani bisogni: Il Califfo *Manun* ispirò il gusto delle Matematiche, ed a suo esempio i Califfi suoi successori protessero tutti i rami delle scienze naturali. I Musulmani sparsi in varie parti del Mondo, promuovevano da per tutto i buoni studj. Aprirono delle pubbliche scuole in Asia, in Africa, e nelle Spagne. Da per tutto insegnavano la Medicina, le Matematiche, e la Dialettica.

La Sicilia fu a portata di godere di questo vantaggio. I Saraceni che la soggiogarono, e quelli, che restarono dopo la conquista dei Normanni coltivava-

no l' Agricoltura, la Geometria, la Medicina, l' Astronomia; e mantenevano delle pubbliche scuole. Le scienze cominciavano a risorgere in Catania, ma un nuovo disastro distrusse interamente l' antico *Ginnasio*.

Quell' Imperadore filosofo, il ristauratore delle lettere, il fondatore di nuove Academie, Federico II. distrusse, ed annientò il *Ginnasio Catanese*. Richiamate, Signori, alla vostra memoria le calamitose vicende di quei tempi. La Chiesa, e l' Impero erano allora in continue, e sanguinose contese. Le guerre avvalorate dal fanatismo laceravano l' Italia, che ad esempio dell' Alemagna era divisa in due partiti. I *Guelfi* procuravano l' esterminio de' *Gibellini*, i *Gibellini* de' *Guelfi*. Città intiere non erano sicure di

esistere da un giorno all' altro. Le fazioni prevalevano a vicenda, e cagionavano delle continue rivoluzioni, vale a dire, incendj, massacri, ed il totale esterminio del partito più debole. Federico oggi vittorioso, e dimani scomunicato, combatter dovea nel tempo stesso i Musulmani di Terra Santa, la potenza de' Papi, ed i suoi sudditi ribelli. Un Concilio generale (*a*) lo avea deposto dal Trono. Catania, Messina, ed altre Città del Regno, abbracciarono il partito de' *Guelfi*, e mancarono di fede all'Augusto Sovrano; il fanatismo arrivò al segno di far discacciare ignominiosamente

(*a*) Il Concilio di Lione convocato da Innocenzo IV. l' anno 1245. Scomunicò Federico, lo dichiarò decaduto dall' Impero, e sciolse i sudditi dal giuramento di fedeltà.

i legati dell'Imperadore. Il gran genio di Federico seppe trionfare di tutto, ritornò vittorioso in Sicilia, soggiogò i ribelli, e fece soffrire a Catania tutte le umiliazioni possibili. Diede il sacco alla Città, la voleva atterrare, e se la lasciò sussistere, non fu, che per maggiormente tormentarla. L' Imperadore abolì tutti i suoi privilegi, e distrusse il suo Ginnasio. Il Grosso, parlando di quest' avvenimento funesto, e trasportato dall' amore della patria, e delle scienze, si esprime così.

Ipsissimum sapientiæ asilum, quod Marcelli pietas restituit, Federici II. impietas abstulit; efferata siquidem ejus tyrannide urbs in dereptionem posita est, cives bonis omnibus viduati, Gymnasium quoque esulavit (a).

(a) Gross. loc. cit.

Frattanto le lettere protette dallo stesso Federico avevano fatto qualche progresso. Verso la fine del secolo XIII. il gusto cominciava a formarsi, e si perfezionò nel decimoquarto. Era questa l' opera del *Dante*, del *Petrarca*, e del *Boccaccio*.

Crederebbesi, che la barbarie si fosse dileguata, e pure le cose ritornarono quasi al primiero stato. La Dialettica, e le schifose forme della Scolastica, che sussistevano ancora, corruppero il gusto nascente, e tenendo sempre inceppati i buoni spiriti, le scienze non avanzarono di un passo alla loro perfezione.

Il ritorno delle lettere fra di noi può veramente fissarsi dopo la distruzione dell' Impero di Oriente. La caduta del trono di Costantino portò in Italia, ed

in altre parti dell' Europa le rimasuglie dell'antica Grecia. La Sicilia fu delle prime ad arricchirsi di quelle spoglie preziose. I buoni esemplari fecero sentire il vantaggio del commercio delle Muse, le scienze seguitarono le belle arti, i feroci costumi si raddolcirono, e l' Europa cambiò di aspetto.

Uno de' primi genj della Francia, e forse il più eloquente, ha delineato a gran pennellate il magnifico quadro de' progressi dello spirito nel secolo XV. *Io vedo nell' universo*, dice egli, *una specie di fermento generale. La natura sembra trovarsi in uno di quei momenti, in cui fa i più gran sforzi. Tutto si agita, tutto si scuote, e l' uomo ardito, par che volesse slargare i confini del suolo, che calpesta, e delle sue cognizioni. Vasco da Gama scuovre le Indie.*

Colombo scuovre l' America . Cortes , e Pizaro con un pugno di uomini distruggono due Imperi , e soggiogano immense , e nuove contrade . Magellan cerca le terre Australi . Drak fa il gran giro del Mondo , e lo spirito delle scoverte anima tutte le nazioni . De' gran cambiamenti nella politica , e nelle religioni scuotono l' Europa , l' Asia , e l' Africa . Quest' urto si comunica alle scienze . Nel secolo XV. rinasce l' Astronomia . Copernico ristabilisce , perfeziona , e dimostra l' antico sistema di Pitagora , ed il moto della terra , passo immenso fatto nella natura . Tycho-Brahè aggiunge alle osservazioni di tutti i secoli , corregge , e perfeziona la teoria delle pianete , determina il luogo di un gran numero di stelle fisse , dimostra la regione , che occupano le comete nello spazio . Il numero de' fenomeni conosciuti si augumenta .

Il legislatore de' cieli comparisce. Kèpler conferma ciò ch'era stato trovato prima di lui, ed apre la strada a delle nuove verità. Ma bisognavano de' più grandi soccorsi. I vetri convessi, e concavi, inventati per accidente nel secolo XIII. si riuniscono dopo tre cento anni, e formano il primo Telescopio. L' uomo tocca all' estremità della creazione. Il grande, e sfortunato Galileo fa ne' cieli, ciò che i viaggiatori avevano fatto sopra i mari, egli va a sbarcare su de' nuovi mondi. I satelliti di Giove sono conosciuti. Il moto della terra è confermato dalle fasi di Venere. La Geometria è applicata alle teorie del moto, e se ne determinano le sue leggi. La forza acceleratrice nella caduta de' corpi è sottoposta al calcolo. Si misura il peso dell' aria, e se ne dimostra la sua elasticità. Bacon numera le umane cognizioni, e le giudica: an-

nunzia il bisogno di nuove idee, e predice qualche cosa di grande per li secoli futuri.

In queste circostanze felici rinacque a nuova vita il Ginnasio Catanese. Nel secolo XV. sotto l' avventuroso governo del Re *Alfonso di Aragona*, Eugenio IV. sommo Pontefice eresse in Catania *lo studio generale di Sicilia*, e conferì allo stesso tutti i privileggi, e le facoltà di quello di Bologna (*a*). Di allora in poi per tre secoli, e mezzo si è sempre sostenuto, ed il fuoco sagro delle scienze non si è spento giammai.

(*a*) *Quod Fridericus impie abstulit Catanensis gymnasium, hoc piissime restituit Alfonsus Aragonius Siciliæ Rex.*

Gross. loc. cit.

Le Bolle di Eugenio IV. furono esecutoriate in Sicilia a 28. Maggio dell' anno 1444. Doc. di num. III.

CAPITOLO IV.

Protezione de' Sovrani, Università degli Studj unica in Sicilia.

A misura che si raffinava il gusto, e si perfezionavano le scienze, lo studio generale di Catania prendeva sempre un nuovo lustro. Il secolo XVI. è il bel secolo dell' Italia. L' Architettura, la Pittura, la Scultura, la Poesia volgare, la cognizione delle lingue dotte, portate furono al più alto grado di perfezione (*a*). Lorenzo de' Medici, e Leone X.

(*a*) Saranno sempre modelli inimitabili Raffaele Sanzio di Urbino, Michelangelo Buona Roti, Ludovico

suo figlio fecero rinascere il secolo di Augusto. Mentre le guerre laceravano l' Italia, il primo raccoglieva in Firenze i preziosi manuscritti, e tutti i capi di opera della Grecia in ogni genere; il secondo faceva condurre a fine la Basilica di S. Pietro (*a*), e tutti due proteggevano le lettere, e profondevano i loro tesori agli Artefici, ai Poeti, ed ai Letterati. I lumi si diffondevano da per tutto, e questo salutare fermento erasi anche introdotto in Catania, ed in tutta la Sicilia.

Dal nostro studio generale erano usciti degli uomini illustri in ogni genere di

---

Ariosto, Torquato Tasso, il Guicciardini, Machiavello, il Guarini, Sannazaro, ed altri men celebri Scrittori di quei tempi.

(*a*) Era stata cominciata da Giulio II.

letteratura. Fiorivano in esso specialmente la scienza delle leggi Romane (*a*), la Medicina, e la Teologia. Ciò non ostante cominciava egli a declinare, ed a

---

(*a*) Fioriva egualmente la scienza de' Canoni. Il celebre Nicolao Tudeschi più noto sotto il nome di *Abbate Palermitano* era di Catania, e fiorì nel secolo XV. Studiò sotto il Cardinale Zabarella, sotto Antonio di Butrio, e sì virtuoso si rese nel Dritto Canonico, che fu soprannominato *Lucerna juris*. Fu Abbate di S. Agata dell' Ordine di S Benedetto. Arcivescovo di Palermo, assistente al Concilio di Basilea, e fatto Cardinale dall' Antipapa Felice. Sopra il suo sepolcro si leggono i seguenti versi.

Morte tua Canon, leges, & jura Quiritum
Occubuere; jacent hoc tumulata loco.
Tu Nicolaus eras Tudisco sanguine natus
Panormi Antistes, & Catanensis eras.
Eugenio, & Casila discordi pace rnebat
Nostra fides, steterat te Duce Concilium.
Nominis, & tituli cumulos, & laudis adeptus
Unde tuum texit rubra thiara caput.

Ghil. Theatr. di Uomin. Letter.

risentirsi delle calamitose vicende di quei tempi. L' Augusto Carlo V., impegnato nelle guerre di Lombardia contro il suo potente rivale Francesco I. Re di Francia, esaurito aveva le finanze de' suoi vasti dominj. Vincitore alla famosa giorna-

---

Pietro Rizzari Giureconsulto Catanese, e Regio Consigliere, pubblicò nel secolo XVI. le sue dotte opere: *Ad Bullam Nicolai V. & Reg. Pragm. Alphonsi de Censibus*, e le *Addit. sup. Ritus Regni Siciliæ*. Quest'ultima opera è inserta ne' *Commentarj super ritus*, raccolti da *Marcello Conversano*.

Fiorì in questo stesso secolo il celebre *Niccolò Intrigliolo* Giureconsulto Catanese, e professore di Legge nel nostro studio generale; scrisse: *Super Bulla Pontific. Nicolai V., & Pragm. Regis Alphonsi de censibus. De Feudis Tractat. De feudis Centuria 2. 2. & 4. & c.*

Nepita scrisse i suoi commentarj alle consuetudini di Catania. Si allegano ancora, e sono di sommo peso nel foro le dotte opere di Mario Cutelli, del Grosso, e tanti altri giureconsulti Catanesi.

ta di Pavia, per sostenere le spese della guerra vendeva in Sicilia i beni, i fondi, e le città del Demanio. Lo studio generale sentiva anch' egli i tristi effetti del bisogni della Corona. Le pensioni de' lettori diminuite di troppo rallentavano l' impegno, e la gara salutare de' letterati. Il disordine divenne sensibile, ed a poco a poco la necessità di una riforma si faceva sentire.

Tutti gli ordini dello stato s'impegnarono allora a promuoverla. Il Parlamento generale dell' anno 1514. per reintegrare i soldi de' lettori, propose al Re l' abolizione di qualche pingue Abbazia, ed abolita, aggregarsene le rendite allo studio generale (a).

(a) Cap. 83. Reg. Caroli II. V. Imperat. La stessa

Il Parlamento generale dell'anno 1525 rinnovò la stessa domanda (a). Fu repli-

---

domanda era stata proposta dal Parlamento anni prima al Re Ferdinando II, e ne aveva riportato la seguente risposta. *Placet Regiæ Majestati, quod Prorex summo studio provideat, quod studium Catanense reformetur, & quod solvantur salaria integra, prout solvi consueverant tempore antiquo personis habilibus, & sufficientibus, & quod ibidem legatur quemadmodum olim legi solebat.*

Cap. 79 Reg Ferdinandi II.

(a) Sentite, Signori, come si esprime il Parlamento.

Item perchè in la Città di Catania è studio generale in tutte le facoltati, del che ni resulta servitio di Dio, di vostra Cesarea Maestà, e beneficio alli Regnicoli, per la copia delli excellenti Dottori, che sono stati, e sono adottorati in detto studio, ordinato per la recolenda memoria del Re Alfonso antecessore di vostra Cesarea Maestà, e li concesse per lo stipendio, e salario delli Regenti, e per altre spese necessarie, ducati mille e cinquecento da pagarsi sopra tante tratte da estraersi dallo caricatore di detta Città, ed al presente detti sa-

cata nei Parlamenti posteriori, fino a tanto, che Carlo V. stabilì doversi pagare allo studio generale once cento cinquanta sopra le segrezie di Catania, e di Aci per agumento di soldo ai lettori (*a*).

Filippo I. fu anche protettore dello

---

larii si trovano diminuiti alla somma di Florini mille, tal che non si possono conducere buoni dottori leggenti in detto studio, e li Regnicoli per tal mancamento non ponno far profitto nissuno, e sono sforzati andare in li studii d' Italia con tanti loro pericoli, incommodità, e spese; e tale studieria con la commodità, che tiene in questo Regno, ove si resteria, volendo andare in li studii d'Italia per le antecedenti cause; per questo detto Regno supplica vostra Cesarea, e Catholica Maestà, che si degni provedere, e comandare, che detti studii siano riformati, tornarli a concedere li antichi salarii, e stipendii concessi per la ditta Maestà del Re Alfonso, come appare, e si contiene largamente in li suoi privilegi.

Cap. 1803. Reg. Carol.

(*a*) Cap. 194, 239. ejusdem.

studio generale. A richiesta del Parlamento ordinò d' impiegarsi quattro mila scudi a beneficio del medesimo (*a*).

La Città di Messina, celebre per la sua antichità, per tanti riportati trofei, e per li suoi privileggi, volle anche figurare nella Repubblica delle lettere. Da Paolo III. sommo Pontefice ottenne la fondazione di uno *Studio generale* soggetto al governo de' Padri della Compagnia di Gesù. A poco a poco non ostante le opposizioni dello Studio generale di Catania (*b*), i Messinesi scossero il giogo dei Gesuiti, ed il loro studio restò libe-

(*a*) Cap. 68. Reg. Philippi I.
Veggasi il cap. 27. dello stesso Re.

(*b*) Le contese tra i Catanesi, e Messinesi furono decise dalla *Rota Romana*. Le allegazioni delle due Città sono rapportate da Giacomo Gallo ne' suoi consigli.

to, ed esente di qualunque suggezione.

Due studj generali in un picciolo Regno accrebbero il numero de' Dottori, e minorarono quello de' dotti, *Tanta graduatorum copia*, dicea Cutelli, *quanta literatorum defectus*. Per ovviare gl' inconvenienti la Corte di Madrid rinovando la Prammatica del 1591. ordinò, che i soli Laureati in Catania potessero concorrere ai pubblici impieghi, e proibì al Vicerè la facoltà di dispensare ai candidati il corso ordinario del quinquennio (*a*). Lo stesso titolo di Studio generale durò poco in Messina.

Gli ultimi 30 anni del secolo XVII. furono un' epoca molto critica e pericolosa per la Sicilia. Le guerre ardevano

(*a*) Documento di num. VII.

nel continente, e poco mancò, che il nostro suolo non diventasse il campo di battaglia tra la Francia, e la Spagna. La carestia, la cattiva condotta di due Straticoti (*a*), e più di tutto lo spirito di vertigine, e di rivalità avevano diviso la Città di Messina in due fazioni contrarie. I *Merli* sostenevano il basso popolo, perseguitavano, rubbavano, e bruciavano le case dei *Malvizzi*, ch' erano gli aderenti de' nobili, e del Senato. Malgrado gli sforzi, e le buone maniere di due Governanti (*b*), le civili discordie laceravano ostinatamente quell'

(*a*) Luigi dell' Oyo. Diego Soria Marchese di Crispano.

(*b*) Claudio Lamoraldo Principe di Ligoè; Francesco Bazan de Benavides Marchese di Bajona. Veggansi il di Auria, Longo, ed altri Storici Siciliani.

infelice Città. Le cose si erano inoltrate di troppo, la Corte di Madrid prendeva già le giuste misure, ed i Messinesi vedevano la scure del Carnefice sopra le loro teste. Si appigliarono al partito de' disperati; il comune pericolo li riunì, e dopo di avere inalberato lo stendardo della discordia, inalberarono quello della ribellione. Giurarono fedeltà a Luigi il Grande, ed aprendo il porto alle flotte del Re Cristianissimo, si diedero interamente in potere de' Francesi.

Catania in quella circostanza fu sempre fedelissima al suo leggittimo Sovrano; non solo non aderì alle sollecitazioni de' ribelli, ma somministrò munizioni di ogni genere all' esercito Spagnuolo, che assediava Messina. Tanta fedeltà, e sì segnalati servigj meritavano una ricom-

pensa. Il Re Cattolico Carlo II. abolì lo studio generale di Messina, confermò tutti gli antichi privilegi di Catania, e fesse all' onore di Università il suo studio generale, e lo dichiarò unico in tutto il Regno di Sicilia (*a*). Ordinò lo stesso Monarca, che nessuno potesse esercitare nel Regno le professioni di legge o medicina, se non licenziato, e laureato nell' Università degli Studj di Catania, o nelle tre principali di Spagna *Salamanca*, *Valladolid*, ed *Alcalà* (*b*).

(*a*) Il Diploma Reale è inserto nella Prammatica del 1684. pubblicata dal Vicerè Duca di S. Stefano.

Tom. III. Prag. 2. de Profess. & medic. Cesino.

(*b*) Veggasi la prammatica del 1696. sotto il governo del Duca di Uzeda Conte di Montalbano. Pramm. 2. loc. cit.

In più luoghi avremo occasione di parlare di questa legge.

Non ci resta, che dare un' occhiata rapida allo stato attuale della nostra Università.

CAPITOLO V.

Stato attuale dell' Università degli Studj.

Non è necessario, ch' io vi rammenti, o Signori, il grado di perfezione, in cui sono arrivate le scienze ai nostri giorni. Quest' impresa eccederebbe le mie forze. L' Algebra, l'Analisi, i principj della Meccanica, le leggi del moto, gli orologi a pendolo, l' Ottica, sono scienze quasi incognite agli antichi: Quali progressi non ha fatto la Medicina dopo la perfezione della Fisica, dell' Anatomia, e più di tutto della Chimica moderna?

La nostra Università ha saputo profittare di queste preziose scoverte; le sue cattedre instruiscono la gioventù, e diffondono de' lumi sopra tutte le antiche, e nuove scienze.

Sale vastissime ripiene di libri sono aperte cinque ore al giorno per la commodità degli studenti. Sopra qualunque scienza, e delle più ricercate, e corrette edizioni, vi si trovano i capi di opera dell' antichità, e tutti i classici moderni. La Biblioteca di Catania, sebbene di epoca assai recente, per abbondanza, e scelta di libri, non la cede alle Biblioteche della Capitale (a).

(a) La Biblioteca dell' Università degli Studj, grande da per se stessa, acquistò per donazione quella del difonto Monsignor di Ventimiglia, già Vescovo di Catania. Se altronde nota non fosse la erudizio-

Il sempre lodevole Carlo III. confermò tutti i privileggi della nostra Università (*a*); ma l' Augusto suo successore ha fatto di più. L' assegnazione di once ottocento annuali per agumento di cattedre, e di soldo ai lettori, è niente in confronto all' ultima giudiziosa riforma. L' epoca è questa del suo vero ingrandimento.

I lettori si eliggevano, e si cambiavano ogni quinquennio; S. M. ordinò, che fossero perpetui. Le cattedre vacarono tutte in una volta; per provvederle invitò a concorrere in Napoli indistintamente i dotti dell' Italia, e della Sicilia.

---

ne, e la finezza del gusto di quel degno Prelato. La scelta de' suoi libri basterebbe a farla conoscere.

(*a*) Il Diploma Reale fu dato in Palermo li 29. Maggio del fausto anno della Coronazione 1787.

L' Università si riempì allora di uomini illustri, ed ebbe Cattedre, e veri Maestri di ogni scienza.

Non parlo, Signori, de' lettori delle facoltà legali; la Repubblica letteraria li conosce abbastanza, e per le loro fatiche, e per le loro opere (*a*). Diamo un' occhiata rapida alla Medicina, che più di ogni altra scienza interessa il nostro assunto.

Tutti i rami di questa facoltà hanno delle cattedre separate, ed indipendenti l' una dall' altra. Le leggi dell' Università prescrivono, che il suo allievo le per-

---

(*a*) *La tesi feudale* del D. D. Francesco Rossi, e le *Istituzioni Canoniche* del Canonico D. Filippo Cafaro, sono opere ripiene di erudizione, istruiscono la gioventù, ed hanno meritato gli elogi, e l' ammirazione de' Dotti.

corra successivamente, e con l' ordine prescritto. La Logica, la Metafisica, le Matematiche pure, e miste, la Fisica sperimentale sono le prime occupazioni del giovane medico: sieguono indi l' Anatomia, la Chimica, la Botanica, la Fisiologia, e finalmente le materie mediche, e la Medicina pratica. I professori, che diriggono queste scuole, sostennero in Napoli un pubblico esame, hanno dato saggio de' loro talenti (*a*), ed i loro nomi non saranno mai ignoti nella Repubblica delle lettere.

(*a*) Il merito del celebre *D. Giuseppe Zhará* precettore *delle Matematiche sublimi* è noto in tutta l' Europa; gli onorifici incarichi, che gli si commettono alla giornata dalla Corte, e dai Magistrati Supremi fanno vedere, che gode la pubblica confidenza; la costruzione del nuovo Molo di Catania, ideata, e diretta da lui, renderà eterna la sua me-

Oltre le cattedre, un Colleggio di duodeci Medici, i più antichi, e sperimentati, non ha altra incombenza, che esaminare i talenti, e le cognizioni del candidato, che finito il corso de' suoi studj, domanda il premio delle sue fatiche. Il Colleggio è quello che giudica, se merita, o è ancora indegno della laurea dottorale.

---

moria, ed il suo nome sarà sempre ripetuto con entusiasimo dalla posteri tà.

Quasi tutti i Lettori delle facoltà mediche hanno dato alla luce delle opere eccellenti. *Il Dott. Scuderi* Protomedico, lettore primario, e promotore di medicina scrisse, e pubblicò due volumi in quarto sopra il vajuolo: può dirsi il primo, che abbia eccitato lo zelo, e l' impegno de' medici moderni sopra questa esterminatrice malattia, ed aperto la strada a tante salutari scoverte. Il *Dottor Zappalà* ha scritto delle opere di Fisica, e di Medicina. Il *Dottor Mirone* commentò l' inestimabile opera di Chimi-

Una Deputazione illustre soprantende continuamente alla condotta dei lettori, e degli studenti. E' formata dal Vescovo, dal Patrizio, e dal più anziano tra i Senatori. Il Regio Avvocato Fiscale della medesima invigila alla buona amministrazione delle rendite dell' Università, all' esatta osservanza della disciplina, visita continuamente le cattedre, vi mantiene il buon ordine e l' esatta osservanza delle leggi (*a*).

---

ca moderna del celebre Fourcoy, e mentre si accingeva a pubblicare delle nuove letterarie fatiche sopra la medicina, noi abbiamo avuto la disgrazia di perderlo nel fiore degli anni suoi.

Qual per cagion si degna i lumi al pianto
Porran confine, o il cuor misura al duolo?

(*a*) *L' Illustre D. D Camillo Moncada Perremuto* occupa questa carica; si deve a lui la gloria di avere livellato l' economica amministrazione, e richia-

L' Università degli studj prosiegue a formare l' oggetto delle gradite cure, e sollecitudini del nostro Monarca. E' qualche tempo, che trovasi sul tappeto, e si promette un nuovo piano di riforma. Le calamità de' tempi presenti ne hanno ritardato l'esecuzione, ma non sarà guari, che vedremo ridotti a perfezione il Gabinetto delle macchine, il Teatro Anotomico, ed una nuova specola di Astronomia. Ripigliando allora l' antico lustro, l' Università degli studj di Sicilia, la gareggerà con le principali di Europa.

---

mato l' osservanza delle leggi; l' una e l' altra cominciavano a rilasciarsi.

CAPITOLO VI.

Facoltà di medicare.

Gli antichi, elevando il medico Esculapio agli onori della Divinità, prestarono omaggio al suo merito, e ci avvertirono nel tempo stesso, che qualunque altra ricompensa era indegna di lui. Ed in vero quale proporzionato guiderdone può rendersi alla mano benefica, che rimargina le nostre piaghe, fa cessare il dolore, tronca la febbre, cura le malattie, e strappandoci alla morte ci ridona, per così dire, la vita? Ma come il vero medico è il sollievo più grande dell' umanità, così colui, che senza pos-

sederne la scienza, ne adotta solamente il nome, è il flagello il più micidiale, che idear si potesse.

Da quest' alternativa si conosce abbastanza quanto interessa allo stato, ed alla pubblica salute la scelta de' buoni Medici. In tutti i Governi ben regolati la facoltà di medicare non si concede indistintamente a chi la domanda: il nuovo medico deve meritarla, ed ottenerla dalla legittima potestà. Il dritto di licenziare i nuovi medici è il più geloso, ed interessante di tutti. I prudentissimi Romani non vollero neppure affidarlo ai Presidi delle provincie, ma lo lasciarono più tosto nelle mani degli Ordini, e dei Decurioni delle Città. Ulpiano ne assegna elegantemente la ragione. *Ut certi de probitate morum, & peritia artis, elegant ipsi*,

quibus se, liberosque suos in ægritudine corporum committant (a).

Senza punto incaricarci di ciò, che praticavasi dagli antichi, e si pratica attualmente dalle nazioni straniere, esaminiamo quanto stabiliscono le nostre leggi su questa materia tanto interessante.

Abbiamo veduto, che nel IX., e X. secolo gli Arabi furono quelli, che fecero rinascere in mezzo a noi le scienze. I primi libri di medicina furono allora quelli degli Arabi, e gli Arabi stessi erano i nostri medici. A poco a poco le scienze cominciarono a penetrare nei chiostri, e nelle persone attaccate alla Chiesa. I filosofi del secolo, vale a dire quelli, che conservavano piccioli barlumi di sapere,

(a) Ulpian. lib. 1. de Decret. ab Ord. faciend.

erano appunto i Monaci, ed i Chierici, e costoro erano egualmente quelli, che esercitavano la medicina. Dopo l'espulsione de' Saraceni. Nel secolo XII. la professione medica era talmente radicata nell' ordine Ecclesiastico, che i Concilj di *Reims*, e di *Laterano* sotto Innocenzo II., credendo, che poteva distraerlo dal servigio dell' Altare, prescrissero su questo articolo de'canoni di riforma (*a*).

Il Medico, che nel tempo stesso era Chirurgo, Aromatario, Monaco, o Chierico non aveva allora bisogno di nessun privilegio, o permesso: medicava, perchè credeva di avere appreso, o di sa-

(*a*) Fleuri Histoir. Eccles. liv. 68. n. 9.
Baron. Annal. 1131. & 1139.
Muratt. Dissert. 26. 22. & 43.

pere la medicina. La sua celebrità, o più tosto il suo titolo era attaccato alla riuscita delle sue cure.

La luce delle scienze cominciava già a rischiarare il nostro Orizzonte. Il nostro Governo conobbe il disordine, che recar poteva allo stato, ed alla pubblica salute una tale illimitata facoltà. Precisamente nello stesso secolo XII. il Re Ruggiero I. or Ino, che nei suoi stati nessuno ardisse di esercitare la Medicina, o la Chirurgia, se non esaminato, ed approvato dai suoi Officiali, e dai suoi Giudici (*a*).

(*a*) *Quisquis admodo mederi voluerit, officialibus nostris, & Judicibus, se præsentet, eorum discutiendum judicio, quod si sua temeritate præsumpserit carceri constringatur, bonis suis omnibus publicatis. Hoc enim præscrictum est ne in Regno nostro subjecti periclitentur ex imperitia medicorum.*

Constit. Reg de probit. exper. medic.

Federico II. più illuminato di Ruggiero prescrisse delle nuove, e salutari leggi, riguardanti la creazione dei nuovi medici. Federico veniva di riformare, e ristorare lo studio generale di Salerno, ripieno lo aveva dei migliori maestri, ed aveva fissato, ed eretto nello stesso un collegio de' più rinomati medici del suo tempo (*a*). Prescrisse dunque, che il nuovo medico prima di esercitare la professione sostener dovesse l' esame pubblico della facoltà di Salerno, e munito di autentici attestati, o da lui, o dal suo Vicerè ne ottenesse il permesso. Federico più accorto, e più geloso di Ruggie-

(*a*) E' nota la celebrità dello studio generale di Salerno; nella medicina si citano ancora i precetti *della Scuola Solernitana*.

ro, non volle fidarsi dei suoi officiali, o acquietarsi al solo giudizio della facoltà, volle che il medico riconoscesse da lui direttamente il permesso di medicare (a).

La prima legge di Federico mostra l'uomo politico, la seconda il filosofo, l'

(a) *Utilitati speciali prospicimus cum omni saluti fidelium providemus. Attendentes igitur grave dispendium, & irrecuperabile dannum, quod possit contingere ex imperitia medicorum jubemus in posterum nullum medici titulum prætendentem audere practicare aliter, vel mederi nisi Salerni primitus, & in conventu publico magistrorum judicio comprobatus, cum testimonialibus literis, de fide, & sufficienti scientia, tum magistrorum, quam ordinatorum nostrorum, ad præsentiam nostram, vel nobis a regno absentibus ad illius præsentiam, qui vice nostra in regno remanserit ordinatus accedat, a nobis, vel ab eo medendi licentiam consequatur. Pœna publicationis bonorum, & annualis carceris imminente his qui contra hujusmodi nostræ severitatis edictum in posterum ausi fuerint practicare.*

Const. Reg. ut null. aud.

uomo di lettere, ed illuminato. L' Imperadore non era contento di avere ben regolato la creazione dei nuovi medici, prima di renderli tali volle dirigere giudiziosamente i loro studj, fissarne il tempo, prescrivere i libri di cui dovevano servirsi, e per dir così formare il medico egli stesso. Sarà più grato, Signori, sentire il suo piano di riforma dalla penna stessa del legislatore.

Quia nunquam sciri potest scientia medicinæ, nisi de scientia logicali aliquid præsciatur: statuimus quod nullus studeat in medicinali scientia nisi prius studuerit, ad minus triennio, in scientia Logicali; post triennium si voluerit ad studium medicinæ procedat, in qua per quinquennium studeat; itaquod Chirurgiam, quæ est pars Medicinæ, infra prædictum tempus addiscat; post quod, & non

ante concedatur sibi licentia practicandi, examinatione juxta Curiæ formam præhabita ; & nihilominus recepto pro eo de prædicto tempore studii testimonio magistrali ; nec tamen post completum quinquennium practicabit, nisi per integrum cum consilio experti medici practicetur . Magistri vero infra istud quinquennium libros authenticos , tam Hippocratis , quam Galeni in scolis doceant , tam in Theorica , quam in Practica Medicinæ . Salubri etiam constitutione sancimus , ut nullus Chirurgicus ad practicam admittatur , nisi testimoniales literas offerat magistrorum in medicinali facultate legentium , quod per annum saltem in ea parte Medicinæ studuerit , quæ Chirurgiæ instruit facultatem , præsertim Anatomiam humanorum corporum in scholis didicerit , & sit in ea parte medicinæ perfectus , sine qua nec incisiones , salubriter fie-

ri poterunt, nec facte curari (a).

Lo studio della Medicina fin dalla sua prima origine è stato sempre diviso in varie sette. Ai tempi di Federico erano risorte la *Dommatica*, che Galeno attribuisce ad Ippocrate, l' *Empirica* formata da Filino, e la *Metodica* instituita da Temisione. Il dotto legislatore conosceva meglio di qualunque altro, qual' era la migliore, e nel tempo stesso la più adatta al clima, ed alla salute de' suoi sudditi. Dopo di aver prescritto i libri, che doveano leggere i giovani medici, proibì tutte le scuole private di Medicina, ed ordinò, che negli studj generali di Salerno, e di Napoli (b) solamente si potesse

(a) Const. Reg. de Medicis.

(b) Prima di questa legge Federico avea fondato in Napoli uno studio generale.

leggere, ed apprendere questa scienza. I Maestri medesimi prima di salire le cattedre, dovevano dare pubbliche prove, ed esperimenti della loro dottrina, ed abilità (*a*).

Queste furono le nostre leggi sotto il governo de' Normanni, e degli Svevi. Gli studj generali, e nessun altro, potevano allora leggere, e licenziare in Medicina. Salerno, e Napoli erano i sacri asili di questa scienza. La dottrina, ed il buon ordine regnavano nelle cattedre, il disinteresse, e la giustizia nell' esame.

(*a*) *Presenti etiam lege statulmus, ut nullus in medicina, vel Chirurgia, nisi apud Salernum vel Neapolim legat in Regno: nec magistri nomen assumat, nisi diligenter examinatus, in præsentia nostrorum officialium, & magistrorum artis ejusdem.*

Const. Reg. De fidel. numer. sup. elect. & syrop.

Noi ebbimo de' buoni, e veri medici. Questo salutare sistema continuò qualche tempo sotto gli Aragonesi, fino a tanto che diviso il Regno di Napoli da quello di Sicilia, la necessità introdusse una nuova forma, un nuovo metodo di creare i medici. Queste novità che si verificarono sotto il debole, e convulsivo governo del Re Martino: saranno la materia del capitolo seguente.

CAPITOLO VII.

Protomedico generale del Regno.
Protomedici particolari.

Morto Federico II. la Sicilia, e l'Alemagna restarono in preda alle dissensioni, ai partiti, ed alle turbolenze. La fazione *Guelfa* prevaleva sopra la *Gibellina*, e vi fu un tempo, in cui i Papi credevano poter disporre a suo talento delle Corone. Persuasi, che il Regno di un Principe scomunicato, e deposto in un Concilio, appartener dovesse alla Santa Sede, scomunicarono Manfredi figlio naturale di Federico, ed offerivano le due Sicilie a dei Principi stranieri. Ne esibirono

l' investitura prima ad Errico III. fratello del Re d' Inghilterra, e poi a Carlo di Angiò fratello di S. Luigi Re di Francia.

Carlo accettò l' invito, passò le Alpi, e s' incamminava alla volta di Napoli. I suoi titoli erano l' investitura del Papa, le picche, e le spade di un grosso esercito di Francesi. Attaccò Manfredi, e nelle pianure di Benevento questo Principe perdè la battaglia, e la vita. Dopo due anni i Tedeschi furono nuovamente sconfitti presso al lago di Celano, ed in questa seconda azione caddero nelle mani del vincitore Federico figlio di Ermanno Marchese di Baden, ed il giovane Corradino nipote dell' Imperadore Federico II. Quest' illustri, ed infelici prigionieri condotti a Napoli, contro il dritto delle genti, furono condannati al taglio della

testa, che fu barbaramente eseguito il 26. Ottobre 1269. nella plazza del Mercato. Si estinse così in Corradino l' antica, ed augusta casa di Svezia, che avea prodotti tanti Imperadori (*a*).

Dopo tanti trionfi, e tanti delitti, mentre Carlo si apparecchiava alla conquista di Gerusalemme, ed a portare la guerra in Costantinopoli contro Michele Paleolico, Giovanni di Procida avea già concepito, e cominciava a mettere in esecuzione l' ardito disegno di detronizarlo; e far passare la corona di Napo-

---

(*a*) Il giovane Principe non avea allora più di anni 18

La lapide sepulcrale apposta all' avello di questi due Principi infelici fu trovata in Napoli nel Convento del Carmine, ove furono sepolti. E' concepita così:

Il e Sicilia sopra la testa di Pietro III. Re di Aragona. Giovanni cominciò dal tirare al suo partito la Santa Sede. Nicolò III, cui si era resa sospetta la potenza di Carlo (a), offerì l' investitura dei due

---

Infortunato . Regum. Fato.
Prosperis . Armorum . Exordiis .
Corradinum . Svevum. & Fridericum de Austria .
Pari . Animo . Aetate . Pari . Fortuna . Conjunctos .
Ad. Avitam . Regni . Neapolis . Coronam . Allicienti.
Qui . Mox . In . Victoria . Victi .
Apuli . Palmas . Luctum . Prope . Tropheum. fugam .
Experti .
Tandem . Infausto . Belli . Exitu . Ambo . Capti
Ambo. Vna . Caroli . Andegavensis . Lege . Damnati.
Triumphali . Pro . Throno .
Ferale . Thalamum . Pro . Sceptro . Securim . Adepti
Hic . Pro . Aula . Tumulum
VIII. Kalend. Nov.
MCCLXIX.

(a) „ Tale era la situazione de' Papi, *dice un mo-*
„ *derno scrittore*, troppo deboli per tenere dipendenti
„ da loro i vassalli, trasportavano questa corona da

Regni al Re di Aragona. Pietro avea per altro delle pretensioni, che sembrar potevano de' valevoli dritti. Marito di Costanza figlia di Manfredo, e cuggina di Corradino, credevasi il legittimo erede della casa di Svezia. Carlo si era reso odioso ai suoi sudditi. Quante circostanze felici per lo progetto di Procida!

La congiura fu tenuta occulta per due anni, ed in tutta l' estensione dell' Isola scoppiò all' improvviso il giorno di Pasqua dell' anno 1282. alla stessa ora. Tutti i Francesi, che presidiavano la Sicilia furono passati a fil di spada, ed a 21. ora

---

„ un Alemanno ad un Francese, e da un Francese ad „ uno Spagnuolo.

non esistevano più. Il famoso *Vespro Siciliano*, simile alla tremenda notte di S. Bartolomeo, sarà sempre celebre nella nostra storia.

Estinti i Francesi, Pietro di Aragona per acclamazione fu salutato Re di Sicilia. Carlo tentò la sorte di varie battaglie, fino a tanto, che costretto ad abbandonare l' Isola, si ritirò nelle Calabrie. La Sicilia, e la Puglia formarono allora due Regni separati, uno della casa di Aragona, l' altro della casa di Angiò.

Federico III. detto il *semplice* fu l' ultimo de' maschi discendenti da Pietro I. di Sicilia. Da lui, e da Costanza sua moglie non restò, che una Principessa in età di quattordici anni; costei fu riconosciuta erede del Trono. Maria, tale era il suo nome, regnava sotto la reggenza

di quattro Vicarj, uno de' quali (*a*) era anche il suo tutore.

La debolezza del governo nelle mani di una ragazza divise la Sicilia in due potenti fazioni. I Catalani, ed i Chiaramontani con le armi alla mano si disputavano la suprema autorità. La vita della Regina era in pericolo, ed il tutore la teneva racchiusa per la di lei sicurezza nel castello Orsino di Catania. Raimondo de Moncada ebbe l' abilità di condurla in Spagna, e consegnarla a Pietro IV. Re di Aragona (*b*).

Eleonora terza moglie del Re assunse la di lei educazione (*c*). Morto Pietro la

---

(*a*) Artale di Alagona Catalano.

(*b*) Pietro IV. era avo materno della Regina Maria.

(*c*) Eleonora era figlia di Pietro II. Re di Sicilia, e zia della Regina Maria.

Regina Maria sposò Martino il giovane cui erano stati cessi dal padre, e dallo zio i dritti alla Corona di Sicilia (*a*). Martino fu coronato Re, le turbolenze si sedarono, ma per ricominciare con più vigore dopo la di lui morte, e quella di Martino il vecchio (*b*).

L' epoca de' due Martini è la più desolante nella storia di Sicilia. Il governo era debole, ed i Baroni potenti. Questi

---

(*a*) Pietro IV. ebbe due figli da Eleonora, Giovanni, e Martino. Il primo successe al Regno di Aragona, il secondo fu Duca di Monblanco. Tutti e due credevano potere avere dei dritti alla corona di Sicilia, perchè figli di Eleonora, e per conseguenza nipoti di Pietro II. Avanzati in età li cessero a Martino il giovane figlio del Duca.

(*b*) Credevasi allora comunemente, che il Trono di Sicilia fosse rimasto senza erede. Si contrastavano i titoli della Vicaria, la Regina Bianca.

ultimi si facevano la guerra tra di loro, e non temevano di farla allo stato. Regnava in sostanza la vera Anarchia feudale.

In quei tempi di disordine, e di confusione, le savie leggi di Federico, riguardanti la creazione dei nuovi medici, punto non si eseguivano. Ogni uno agiva a suo capriccio, e chiunque avesse voluto esercitare la Medicina, o la Chirurgia, faceva il Medico senza esame, senza privilegio, o licenza di sorte alcuna.

L' ignoranza, e l' imperizia de' pretesi, e sedicenti Medici, prodotto aveva de' mali sensibili alla pubblica salute. Martino il giovane fu il primo ad accorgersene, ed a ripararne il disordine. Non trovando allora nella Sicilia uno studio

generale, e per questa ragione credendo ineseguibili le costituzioni di Federico (*a*), istituì una specie di Magistratura Medica, cui diede il titolo di Protomedico generale del Regno. Il primo, che per la reale munificenza occupò questa carica, fu Blasco Scammacca di Catania, medico della Corte, ed il più perito professore di quei tempi. Ordinò il Re, che in Sicilia nessuno esercitar potesse la professione di Medico, o di Chirurgo, se non approvato, o nei studj generali, o dal suo Protomedico (*b*). Nello stesso privilegio, fu tramandata al Protomedico la giurisdizione sopra i Bar-

(*a*) Non poteano eseguirsi, perchè il Regno di Napoli era allora diviso da quello di Sicilia.

(*b*) Documento di num. I.

bieri, gli Aromatarj, e qualunque venditore di droghe medicinali. Il Protomedico di allora in poi alzò Tribunale, e col voto del suo assessore decide nelle dovute forme di tutte le emergenze annesse al suo impiego, ed alla sua giurisdizione.

La carica di Protomedico non si affidava da principio, che ai soli medici; era allora la ricompensa del merito, della dottrina, dell'integrità, e della lunga esperienza. A poco a poco cominciò a degenerare, fu data ai nobili in ricompensa de' loro servigj, e finalmente annessa alla classe degl' impieghi vendibili da Filippo V. ne' primi anni del passato secolo fu venduta ad una donna per due vite (*a*).

(*a*) A D. Ninfa Piola e Rizzuto Baronessa di Pie-

Le cose arrivarono al segno, che la Protomedicatura fu anche confusa tra le feudali giurisdizioni. I Baroni sia per abuso, sia per speciale privilegio cominciarono ad esercitarla nelle loro baronie. Sono ancora Protomedici i Principi di Cattolica, di Butera, di Aragona, di Castelforte, il Conte di Modica, il Duca di Caccamo, e tanti altri, che lungo sarebbe il nominarli.

Di allora in poi la Protomedicatura, che fu istituita per correggere i danni, che cagionava l' Ignoranza de' Medici, divenne essa stessa un remedio peggiore del male. Abbandonata alle mani venali

---

tra longa. Il contratto si legge agli atti del Luogotenente di Protonotaro sotto li 14. di Novembre 1703.

di un finanziere, e quel ch' è più de' suoi subalterni, aprì libero il campo all' impostura, e con essa all' ignoranza, che avvalorate dal titolo di Medico più baldanzose divennero. La Gioventù sicura di ottenere una *carta pecora*, il cui valore può ragionarsi dal vile prezzo, per cui si vende, non volle più assoggettarsi alla fatiga, al lungo, e penoso corso de' buoni studj delle Università. Colui, che ha cacciato a memoria un centinajo di greche parole, che non capisce egli stesso, compra un privilegio dal Protomedico del Regno, ed a tenore del suo bisogno diventa Speziale, Chirurgo, Medico, e tutto quel che desidera. In questo modo, che per nostro rossore sussiste ancora, la scienza sublime degl' Ippocrati, e de' Galeni, è diventata un

capo di commercio, quanto dire lo strumento il più micidiale dell' umanità. Di ogni uno di questi medici la morte può dire liberamente:

. . . . . egli me serve
A spopolar la terra
Più dell' istessa peste, e della guerra.

Il Serenissimo Re Alfonso restituì, ed eresse in Catania lo studio generale 47. anni dopo, che il Re Martino aveva già istituito l' officio di Protomedico del Regno. Fondate in Sicilia le Scuole, ed il Collegio della facoltà Medica, tornar dovevano in vigore le savie leggi di Federico, e quell' ufficio avrebbe dovuto abolirsi. Si lasciò frattanto sussistere (a),

(a) Si lasciò sussistere forse a causa della giurisdi.

e mentre lo Studio generale licenziava, e dottorava in Medicina, il Protomedico del Regno spacciava egualmente i suoi privilegi. Questa promiscuità di dritti, e di giurisdizione è stata sempre una sorgente inesausta di liti, e di contese tra il Protomedico, e lo Studio generale. Nei capitoli seguenti ne esamineremo quelle di maggiore importanza.

---

sione sopra i Barbieri, gli Aromatarj, i medicamenti, e le droghe medicinali.

CAPITOLO VIII.

Competenze giurisdizionali tra lo Studio generale, ed il Protomedico del Regno.

Lo esame di tante antiquate contese sarebbe totalmente estraneo del nostro assunto, se una memoria presentata dall' Illust. Amministradore dell'officio chiamato non ci avesse a questa quanto penosa, altretanto inutile fatica. L' Università non piatisce oggi col Protomedico del Regno, domanda la Protomedicatura. Consolidate in un corpo le due giurisdizioni, le contese giurisdizionali cadono da per se stesse.

La prima che si presenta sul tappeto, e che il Protomedico vanta di aver superato, non interessa neppure l' Università degli studj : nuoce tutto al più alla Città di Catania. Comincio dalla sua origine.

Sistemato in Catania lo Studio generale, *il lettore matutino primario*, col titolo di *Promotore* della facoltà Medica, ottenne anche quello di Protomedico della Città di Catania, e suo distretto (*a*). Costui credeva che la Città di Catania da quel momento non dovesse più riconoscere la giurisdizione del Protomedico del Regno; non la riconobbe con effetto. Il Lettore primario visitava le spezierie,

(*a*) Questo titolo fu confermato dal Vicerè Marco Antonio Colonna nella riforma del 1579. Documento di num. VI.

le droghe medicinali, esaminava i Barbieri, e le Levatrici; e Catania si considerava come indipendente.

Erano in questo stato le cose, quando Matteo Xortino con privilegio di Ferdinando I. dato in Barcellona in Maggio dell' anno 1503. fu eletto Protomedico generale del Regno. Costui ottenuta l' esecutoria del Diploma, instituì un giudizio nel Tribunale della G. C., domandò, che la Città di Catania, e suo distretto si dichiarassero soggetti alla sua giurisdizione, e ne ottenne favorevole la sentenza. *Declaretur Regium privilegium Protomedici omnino comprehendere dictam Civitatem Catanæ, ac ejus territorium, ac in eis ipsum Magnificum Johannem Matthæum Protomedicum posse exercere, & administrare officium prædictum, sine ulla con-*

tradictione, & imponatur perpetuum silentium.

Lo Studio generale non ebbe la menoma ingerenza in questo tale giudizio. Il Protomedico del Regno non domandò, che i licenziati, e laureati dalla facoltà Medica soggetti fossero alla sua recognizione, ad un nuovo esame, ed alle spese di una nuova licenza; domandò, ed ottenne di potere esercitare la sua giurisdizione in Catania, come la esercitava in tutte le altre Città, e terre di Sicilia. Quanto dire, visitare le Spezierie, le Droghe medicinali, ed altre facoltà, che credeva usurpate dal Lettore primario. Giovanni Matteo Xortino in quella causa non citò lo Studio generale; citò il Senato; il Sindaco, ed il Promotore della facoltà medica, cui era stato

annesso il titolo di Protomedico. La sentenza ferisce la Città, la quale ha perduto quell' indipendenza, che bene, o male credeva di avere acquistato. Nuoce tutto al più al Lettore primario, che elargate avea le sue facoltà.

Un altra contesa si eccitò poco dopo tra il Protomedico del Regno, e lo Studio generale direttamente. L'anno 1522. la Facoltà medica aveva licenziato, e dottorato in Chirurgia il nobile *D. Lanzarotto di Lanzarotto*, della Città di Taormina. Ritornato costui alla sua patria, e cominciando ad esercitare la sua professione, ne fu impedito dal Protomedico generale del Regno, per mezzo del suo locale sustituto. La prepotenza giunse al segno di farlo arrestare, e dopo molti giorni di carcere non ottenne

la sua libertà, che sotto la malleveria di presentarsi innanzi al Protomedico del Regno infra il termine di otto giorni.

Informato lo Studio generale di questa violenza, ne avanzò i suoi reclamori al Governo. Domandò di esser mantenuto nel legittimo possesso, ed esercizio di licenziare, esaminare, e dottorare nelle mediche facoltà, sia di Fisica, sia di Chirurgia. Domandò, che gli esaminati, licenziati, e dottorati dal suo Collegio, e Medica facoltà, esenti di qualunque dipendenza, o giurisdizione del Protomedico del Regno, esercitar potessero la loro professione; e finalmente, che si cancellasse la prestata malleveria dal Chirurgo Dottor Lanzarotto.

La domanda dell' Università trovava il suo appoggio, niente meno, che nel

privilegi, e nelle stesse costituzioni protomedicali. Nel privilegio di Blasco Scammacca primo Protomedico del Regno, in quello del suo successore Ruggiero de Cuma, e nei privilegi dei Protomedici susseguenti si legge, che nessuno possa esercitare in Sicilia le Mediche professioni, se non approvato dal Protomedico del Regno, o negli studj solenni e generali, *aut in solemni, & generali studio approbato* (*a*).

Le prime costituzioni protomedicali distribuite in venticinque capitoli, approvate dal Sacro Consiglio, e confermate dai Vicerè (*b*) furono pubblicate a 15. Marzo dell' anno 1429. dal Protome.

(*a*) Documento di num. I.

(*b*) Nicolò di Speciale, e Guglielmo de Moncada.

dico Antonio di Alessandro. Nel primo capitolo si prescrive, che nessuno possa medicare in Fisica, o Chirurgia senza licenza in scritto del Protomedico del Regno, a riserba che altronde non fosse approvato, o licenziato in qualche studio generale (*a*).

(*a*) Documento di num. II.

Il Protomedico Giovanni Filippo Ingrassia pubblicò con le stampe da poco introdotte una seconda edizione delle Costituzioni Protomedicali. L'editore vi aggiunse de' nuovi capitoli, e con le sue annotazioni ebbe l'accortezza di dilucidare gli antichi.

La più recente, e la più compita di tutte è l'edizione del 1657. stampata in Palermo per opera del Protomedico D. Paolo Rizzuto. Questa contiene li 25. capitoli di Antonio di Alessandro, i capitoli aggiunti di Giovanni Filippo Ingrassia, e le nuove annotazioni dell'editore. Lo studio di Catania era allora in vigore. Il Protomedico ripete, che gli esaminati, licenziati, e dottorati nello studio generale sono esenti dalla sua giurisdizione.

Da questi documenti si detegge, che i licenziati, approvati, e dottorati negli Studj generali, non sono soggetti al riesame, o nuova licenza del Protomedico del Regno. Esaminata la contesa lo Studio di Catania, ed il Dottor Lanzarotto ne riportarono il dovuto disimpegno. Ugone de Moncada, allora Vicerè, ordinò di dover restare sempre illesi i privilegi, e le facoltà dello Studio generale di Catania, che i licenziati, ammaestrati, o dottorati in quello studio, non fossero soggetti alla giurisdizione del Protomedico del Regno, e molto meno dovessero essere riesaminati, o licenziati dallo stesso; che mostrandosi da chicchesia licenza di medicare in scritto, ottenuta dalla Facoltà medica di Catania, il licenziato possa esercitare la professione sen-

za la menoma molestia. Ordinò finalmente, che si cancellasse la malleveria prestata dal Dottor Lanzarotto, e che senza la menoma dipendenza proseguisse nel libero esercizio della Chirurgia (*a*).

Nonostante una tanto diffinitiva, e generale determinazione del Governo, la stessa contesa si eccitò un' altra volta l' anno 1525. Il sustituto del Protomedico del Regno, degente in Piazza, pretese impedire l' esercizio della professione a tutti i Medici, e Chirurgi, che ritornavano licenziati, e laureati dallo Studio generale di Catania.

Lo Studio generale reclamò altra vol-

(*a*) Le lettere Viceregie in forma di privilegio furono spedite in Messina a 31. di Luglio 1512. Veggasi il Documento di num. IV.

ta i suoi dritti, ed ottenne dal Governo (*a*) un secondo ordine simile al primo. In questa circostanza si spedirono lettere al Protomedico del Regno (*b*), ed a tutti i suoi sostituti. Sotto la pena di mille fiorini s' inculca loro di non molestare in verun conto i dottorati, e licenziati in Medicina dallo Studio generale di Catania (*c*).

Le pretese del Protomedico del Regno contro lo Studio generale si risvegliarono altra volta l' anno 1600. I dritti dell' una, e dell' altra parte si bilanciarono questa volta, non più per la via economica, ma per la via di giustizia.

(*a*) Vicerè il Conte di Monteleone.

(*b*) Il Magnifico Antonio Pirro.

(*c*) Documento di num. V.

Il Protomedico D. Vincenzo Tantillo osò ingiungere formalmente D. Corrado Cortese dottorato in Medicina a non esercitare la sua Professione. L' ingiunto, l' illustre Senato di Catania, e lo Studio generale ricorsero al Governo, e dal Vicerè Duca di Macqueda ottennero la seguente delegazione: *Præses Gambacurta referat auditis partibus*.

Il Presidente intese le ragioni dell' una, e dell' altra parte riferì doversi eseguire gli ordini precedentemente emanati dal Governo, e cancellarsi l' ingiunzione.

Il Protomedico non si acquietò a quella prima determinazione; l' affare fu nuovamente delegato al Tribunale del Concistoro, e lo Studio generale ne riportò una seconda vittoria. Si spedì allora da

S. E. un *Provisionale*, che porta la data de' 6. Novembre 1615., ove si conferma. no le lettere del 1512., e 1525. (*a*).

Abbiamo veduto nel Capitolo III., che sotto il governo di Carlo II. lo Studio generale ottenne il titolo di Università, e fu dichiarata unica in tutto il Regno. Anche in quest' epoca il Protomedico non cessava d' inquietarla. In data de' 18. Novembre 1695. si legge un' altro biglietto Viceregio, in cui sotto la pena di once quaranta s' inculca nuovamente al Protomedico di non molestare in modo alcuno i licenziati, e laureati nell' Università di Catania (*b*).

(*a*) Documento di num. VIII.

(*b*) Documento di num. IX.

Questo Biglietto fu comunicato al Senato di Catania, ed al Tribunale della G. C.

Il Senato, e l' Università non si contentarono di questa sola provvidenza. *Sotto le visione* della Suprema Illust. Giunta dei Presidenti, e Consultore, ottennero dal *Cardinal del Giudice*, allora Vicerè in questo Regno, nuove lettere in forma di privilegio, ove si calendano tutti i biglietti, ed ordini precedenti. S. E. comanda in esse di pubblicarsi un Bando per tutto il Regno, in cui si prescrive, che nessun Officiale, Senato, Giurati, Magistrato, Protomedico, o altro di qualunque foro, o grado si fosse, possa in l' avvenire dare esecuzione ai privilegi di Dottori, così di Legge, che di Medicina, eccetto quelli dell' Università di Catania, e le tre di Spagna *Salamanca*, *Valledolid*, ed *Alcalà*. E finalmente, che il Protomedico del Regno, suoi sostituti,

e tutti quelli, che credono avere una tal potestà, non possano di allora in poi accordare licenze sì in Fisica, che in Chirurgia, nè permettere, che alcun sedicente Medico esercitar potesse la professione, se non approvato, licenziato, e dottorato nelle quattro mentovate Università (*a*).

Questa saggia, e salutare disposizione del Governo, questa nuova legge uniforme alle Costituzioni di Federico, ed alla Prammatica del 1696., confermata con altri Biglietti posteriori, e con nuove lettere del Tribunale della Gran Corte, tronca tutti i dubbj, e chiudendo la strada agli abusi, rende all' Università i

(*a*) Documento di num. X.

suoi dritti originarj , ed inalterabili . Le contese avrebbero dovuto sedarsi , ma l' importunità del Protomedico le fece risorgere nuovamente .

CAPITOLO IX.

Continuazione dello stesso soggetto.

Lo Spettabile D. Pietro Rizzuto fu il primo compradore della carica di Protomedico del Regno. Mal soffrendo costui la privativa ottenuta dall' Università, e fidando altresì nelle sue circostanze, fece citare il Senato di Catania, la Deputazione dell' Università degli Studj, il Collegio della Facoltà Medica, e produsse nel Tribunale Supremo del Real Patrimonio il seguente libello.

Quod utique observetur eidem Spectabili Protomedico tenor contractus venditionis officii prædicti Protomedici hujus Siciliæ Regni,

ejusque insularum coadjacentium, & possit, valeat, & debeat recognoscere doctoratos, & doctorandos in dicta Urbe Cathanæ eisque substineri facere conclusiones, ac etiam possit concedere licentias medendi, tam in Medicina, quam in Chirurgia, non obstante vana prætensione dictæ Urbis, & Collegii Cathanæ, & non obstantibus quibuscumque Chirographis obtentis per viam Regiæ Secretariæ ad instantiam dictæ Urbis, & Collegii Cathanæ, aut aliarum personarum, juribus, capitibus &c.

Tra cinque giudicanti, che decisero questa causa, tre votarono a favore del Protomedico, due scrissero il voto a favore dell' Università. I Maestri Razionali Nigrì, e Valguarnera giustificano il loro sentimento con le leggi del Regno, col più fino legale raziocinio, e con le

stesse Constituzioni Protomedicali date nuovamente alla luce, e commentate dall' attore medesimo (*a*).

Ad istanza del Fisco dell' Università degli Studj, la causa passò per la via di appellazione nel Tribunale del Concistoro. Disgraziatamente fu confermata la prima sentenza.

Queste sentenze tanto vantate dal Protomedico del Regno non ebbero mai esecuzione. Il contrario Scrittore lo confessa, ma è necessario, che ancor io ne sommetta la ragione.

Renduta la pace all' Europa, per lo tanto celebre trattato di Utrecht, la Sicilia restò cessa a Vittorio Amodeo Du-

---

(*a*) Documenti di num. XI. e XII.

ca di Savoja, che fu coronato in Palermo l' anno 1713. Il Senato, e l' Università degli Studj di Catania, ottennero dal nuovo Sovrano la conferma de' loro privilegi (*a*).

La presenza del Sovrano, e più di tutto la giustizia della sua buona causa animarono l' Università a prostrarsi a piedi del Trono, e lagnarsi delle sentenze riportate dal Protomedico. Implorò, che tornassero in vigore le Constituzioni di Federico, la Prammatica del 1696., si osservasse il Bando fatto pubblicare dal Cardinal del Giudice, che le due calendate sentenze si annullassero *de plenitudi-*

(*a*) Il Reale Diploma è dato in Palermo li 28. Febbrajo dell' anno 1714. da circa un anno dopo la coronazione.

ne potestatis, che si togliesse al Protomedico l' ottenuta facoltà di riesaminare gli approvati, licenziati, e dottorati in Catania, e che in modo alcuno non potesse spedire licenze, e privilegi di Medico a chi che sia.

Il dotto, ed illuminato Sovrano conobbe l' ingiustizia, e la monstruosa indecenza de' due giudicati; con bigliet-to dato in Messina li 23. di Luglio 1714. ordinò di sospendersi al Protomedico del Regno la facoltà di licenziare in Medicina, e di riesaminare li già esaminati, licenziati, e dottorati dall' Università degli Studj, fino a tanto, che intese le ragioni dell' una, e dell'altra parte avrebbe pienamente diffinito l' affare (*a*).

(*a*) Documento di num. XIII.

Il Protomedico, che niente di buono potea sperare quando il tutto definito si fosse direttamente dal Re, ne domandava sempre la delegazione in persona di qualche Ministro; ma l' Università vegliava su la di lui condotta, ed il Marchese Granieri, Segretario di Stato, protegeva allora la causa della giustizia, delle scienze, e della pubblica salute.

Il Marchese Granieri, che sapeva rispettare il merito, aveva delle relazioni di amicizia con il Conte Paladino D. Nicolò Terzano allora *promotore* della facoltà, e Protomedico di Catania. Negli archivj del Senato si conserva l'originale di una lettera di questo Ministro diretta al Conte in data dei 20. Agosto del 1714.

Il Segretario di Stato lo assicura, che il Protomedico del Regno non otterrà

mai dalla Maestà Sua nuove providenze, o delegazioni di Ministri, e molto meno l' esercizio delle facoltà sospese. *Perchè Sua Maestà* (sono parole della lettera) *a cui ne ho parlato, mi ha imposto di dirle, che dopo le molte, e forti ragioni avute per divenire alla determinazione della decretatà sospensione non voleva, che queste si mettessero sotto l' esame di Ministri, ma bensì riserbava a se medesima di far sapere quando stimerebbe espediente i diffinitivi suoi sensi* (a).

(a) Documento di num. XIV.

Nicolò Terzano è quello stesso, che fu eletto dal Re Vittorio Amodeo con lettere patenti date in Messina a 22. Agosto 1714. lettore mattutino a vita nella cattedra di Medicina pratica, Protomedico della Città di Catania, e Medico ordinario di S. M. e Casa Reale.

Dopo una tale Sovrana determinazione tornarono in vigore le leggi di Federico, la Prammatica, e Bando del 1695., e svanirono da per se stesse le due tanto celebrate sentenze a favore del Protomedico. Per questa ragione, come confessa il contrario scrittore, non furono mai eseguite.

Entrate nuovamente le armi Spagnuole in Sicilia, l' Invitto Carlo III., Padre dell' attuale Augusto Sovrano, confermò tutti gli antichi privilegi della Città di Catania, e dell' Università degli Studj (*a*).

Questo era lo stato delle cose nel pas-

(*a*) Questo Reale Diploma fu segnato in Napoli li 10. Maggio dell' anno 1737., ed eseguito in Palermo a 29. dello stesso mese, con lettere in forma di Privilegio.

sato secolo. Le contese tra l' Università, ed il Protomedico ricominciarono dopo 73. anni di silenzio; e l' origine di esse fu il salutare progetto di riforma, che di ordine del Re si riesamina nuovamente, ed in più felici circostanze.

CAPITOLO X.

Prima domanda della Deputazione dell' Università degli Studj, sua felice riuscita.

Il tempo, e le diverse vicende del Governo *antiquarono*, o resero inesegnibili le Costituzioni di Federico; il tempo, i cambiamenti, e più di tutto le buone circostanze, o la prepotenza de' Protomedici, fecero dimenticare l' ordine provisorio di Vittorio Amodeo. Non solo il Protomedico del Regno, ma tutti i Baroni, sedicenti Protomedici, ripigliarono le antiche usurpate funzioni. Con abuso positivo della loro carica, contro le Sovrane determinazioni accordavano indi-

stintamente licenze, e privilegi di Medico, di Cerusico, e di Speziale a chi che sia. Le cose tornarono in pochi anni all' antico disordine, quanto dire, alla barbarie della primitiva esterminatrice ignoranza.

La Deputazione illustre dell' Università degli Studj fu la prima ad accorgersi degl' inconvenienti, che produceva in Sicilia un abuso tanto pernicioso alla pubblica salute. Dedita al progresso delle Scienze, a promuovere i mezzi d' incoraggiare i talenti, ed a conservare sempre illese le sue prerogative, fu anche la prima a darsi il vanto di aver fatto penetrare a' piedi del Trono le voci dell' umanità, e della ragione.

Il nuovo piano di riforma è appoggiato alle salutari Costituzioni di Federico,

alle citate Prammatiche, ed alle provisorie providenze del Re Vittorio Amodeo. La Deputazione, reclamando i dritti Imprescrittibili dell' Università, domandò, che il giovane Medico prima di ottenere la licenza, ed abilitarsi all' esercizio della professione, compir dovesse l' intero corso degli studj prescritto dalle leggi, si assoggettasse all' esame pubblico del Collegio della Medica Facoltà, che il dritto di spedire i pubblici attestati in persona dei meritevoli, appartenga privativamente all' Università, e finalmente che il Protomedico del Regno, e tutti i Protomedici particolari perder dovessero l' abusivo, ed usurpato dritto di licenziare in Medicina.

La ben ragionata rappresentanza della Deputazione fu per molto tempo l' og-

getto delle più serie applicazioni della Corte. La Maestà del Re conobbe in tutta la sua estensione l' abuso, la necessità della riforma, ed i legitimi dritti dell' Università. Uniformandosi dunque al parere, ed al piano de' Deputati ordinò, che restassero soppresse tutte le Protomedicature, che di allora in poi la sola generale Università degli Studj abbia il dritto esclusivo di spedire i pubblici attestati, ed i privilegi de' nuovi Medici, previo l' esame de' talenti, delle cognizioni, e dell' abilità del candidato, il tutto a norma delle nuove Reali Istruzioni, che la Maestà Sua si riserbava di pubblicare in appresso.

Il giusto Monarca previde, che i sedicenti Protomedici, sotto lo specioso pretesto dell' interesse, che recherebbe

loro la riforma, avrebbero potuto impedirne l' esecuzione. Per risecare qualunque dubbio, e qualunque remora ordinò nel tempo stesso, che tutti i Protomedici, o quelli che credono godere un tale dritto, esibir dovessero i titoli, e le giustificazioni delle loro facoltà, e che fatto il coacervo decennale de' profitti, che ne hanno ricavato, l' Università se ne gravasse di suo carico il peso annuale da pagarsi agl' interessati (*a*).

Questa Sovrana determinazione fu comunicata al Vicerè (*b*) con Biglietto de' 6. Agosto 1787. Sua Eccellenza ne passò la notizia alla Deputazione, ed ordi-

---

(*a*) Documento di num. XV.

(*b*) Il Marchese Caracciolo.

nò al Tribunale Supremo del Real Patrimonio di disporre il convenevole per la sollecita esecuzione de' Reali Comandi (*a*).

Tutti i Protomedici furono chiamati dal Tribunale a giustificare i loro titoli, cominciavansi a disporre i materiali per lo calcolo del coacervo di dieci anni di profitti; l'Università, e la nazione aspettavano con trasporto, ed impazienza il compimento dei loro voti. Quale fu, Signori, la loro sorpresa, quando in vece di vedere eseguiti gli ordini del Re, non

---

(*a*) La Sovrana determinazione fu direttamente da Sua Eccellenza comunicata al Pretore di Palermo, Protomedico della Capitale, ed all' Ill. Sig. Marchese Cardillo, Protomedico proprietario della Città di Messina. Il Tribunale dovea chiamare tutti gli altri Protomedici a giustificare i loro titoli.

incontrano, che ostacoli, contese, lunghi, e dispendiosi litigi! Le buone cose incontrano sempre questa disgrazia quando il pubblico viene in collisione col privato vantaggio.

Colui, che per la sua vita comprato avea l' Officio di Protomedico generale del Regno, colui, che credevasi in dritto di vendere i privilegi, e le licenze di medicare, che per tanto tempo aveva fatto un utile traffico delle sue *Cartapecore*, si oppose alla Sovrana determinazione, quanto dire a quella salutare riforma, che con gli abusi, e gl' inconvenienti toglieva ancora i profitti, che celavano nella sua borza. Debole da se solo, coprì i suoi coi reali interessi, e con questa speciosa vernice ottenne la valevole protezione del Fisco. Quale barrie-

ra insormontabile per l' Università I S' intese allora insorgere un dubbio non caduto in mente a nessuno .

CAPITOLO XI.

Opposizioni del Protomedico sostenute dal Fisco, contradette dall' Università.

Il Protomedico del Regno, chiamato, come tutti gli altri, a produrre i materiali necessarj per lo calcolo del coacervo, rappresentò al Tribunale, che il suo impiego non era, nè poteva essere compreso nella soppressione, e generale divieto per tutti gli altri Protomedici. La ragione è la seguente.

Togliendosi, diceva egli, al Protomedico generale del Regno il dritto di accordare le licenze, ed i privilegi per lo esercizio delle Mediche professioni, ne

seguirebbero dei pregiudizj grandissimi agl' interessi dell' Erario. Ma siccome ciò non è da presumersi, bisogna necessariamente conchiudere, che il Re parli delle altre, non mai della Protomedicatura del Regno.

Senza badare alle leggi del Regno, alle Costituzioni di Federico, alla provisoria provvidenza di Vittorio Amodeo, all' ignoranza de' Medici, ed alla pubblica salute, bastarono queste sole parole per trovare l' appoggio di un motivo favorevole. L' Avvocato Fiscale di allora (*a*), lasciandosi trasportare dal male inteso zelo di officio, riferì, che la Reale determinazione de' 6. Agosto, non comprende la Protomedicatura del Re-

(*a*) Lo Spett. D. D. Onofrio Ardizzone.

gno. La sua maniera di ragionare punto non differisce da quella del Protomedico: è un continuo paralogismo dalla possibilità al fatto. Se ne può avere un saggio dal seguente reassunto.

„ La Protomedicatura del Regno, *di-*
„ *ce il motivo*, è un officio della classe
„ dei vendibili: oltre gli emolumenti,
„ porta annessa la giurisdizione. Se si
„ toglie al Protomedico il dritto, e la
„ facoltà di licenziare in Medicina, la
„ sua giurisdizione verrebbe a diminuir-
„ si; egli non resterebbe, che il Visita-
„ tore de' Droghieri, e degli Aromata-
„ rj, l' Esaminatore dei Barbieri, e del-
„ le Levatrici. Non è da presumersi,
„ che per far cosa grata all' Università
„ degli Studj il Re abbia voluto spo-
„ gliarsi di un fondo Fiscale, o almeno

„ diminuirne le prerogative. Così essen-
„ do la Protomedicatura del Regno non
„ può essere, e non è compresa nella
„ classe delle altre, di cui solamente par-
„ lar deve il generale divieto. Si aggiun-
„ ga, che crescendo la popolazione, e
„ sciolto il contratto dell' attuale pos-
„ sessore, esponendosi nuovamente all'
„ incanto la Protomedicatura così dimi-
„ nuita, cesserebbe il bollore dell' asta,
„ e mancherebbero gli attendenti. Allo-
„ ra il Regio Erario invece di sperare
„ degli agumenti, non troverebbe nep-
„ pure l' antico prezzo „ (*a*).

La Deputazione si oppose gagliarda-mente alla pretesa esenzione del Proto-medico del Regno, e confutò tutte le

(*a*) Documento di num. XVI.

pompose riflessioni del Fisco. Torno a ripetere quanto allora si disse su questa materia.

La Protomedicatura è un titolo da per se stesso onorifico: alla Protomedicatura va annessa la giurisdizione. La domanda dell' Università, ed il biglietto de'6. Agosto, togliendo la facoltà, o per dir meglio l' abuso di licenziare in Medicina, non offendono nè l' onorificenza, nè la giurisdizione dell' officio. Distinguiamo una cosa dall' altra, e questa verità si enuncierà da per se stessa.

L' onorificenza, e la giurisdizione della carica di Protomedico sono annesse alla magistratura. Il Protomedico, come supremo, ed ordinario Magistrato di Sanità, visita le Spezierie, visita le botteghe di droghe medicinali, esamina i

medicamenti. Nei casi di denuncia, di frode, o di alterazione alza Tribunale, e col voto del suo Assessore giurisperito fa brugiare le droghe malsane, fa brugiare i medicamenti malfatti, e condanna il controventore alla pena fulminata dalle leggi, e dalle sue constituzioni: Queste sono le preeminenze del Protomedico, questa è la sua giurisdizione. La riforma su questo punto lasciava le cose nel suo primiero stato, e niente diminuiva alle prerogative, ed alla giurisdizione del" Officio.

Le licenze, I privilegi per lo esercizio delle Mediche professioni, sono un altro ramo totalmente diverso. La potestà di licenziare in Medicina sotto Ruggiero era riserbata alla Corona. Federico non volle ad altri fidarla, che agli Studj ge-

nerali di Salerno, e di Napoli. Martino la concesse al Protomedico del Regno.

Come abbiamo veduto la Sicilia separata dal Regno di Napoli, non avea ancora uno Studio generale. Questo si formò sotto l' avventuroso governo del Serenissimo Alfonso. Il Collegio pubblico della facoltà cominciò allora a laureare, ed a licenziare i giovani medici, e costoro esercitavano la professione senza la menoma dipendenza del Protomedico. Ecco, Signori, divisa in due quella potestà, che per l' addietro era privativa di un solo. Avrebbero dovuto tornare in vigore le Costituzioni di Federico, ed il Protomedico limitato alle sole facoltà giurisdizionali avrebbe dovuto perderla interamente.

La perdè con effetto l' anno 1696.

Richiamate, Signori, alla vostra memoria, la Prammatica del Duca di Uzeda, ed il Bando fatto pubblicare sette anni dopo dal Card. del Giudice: Sotto pene pecuniarie si tolse allora al Protomedico del Regno la facoltà di licenziare in Medicina. In Sicilia non potevano esercitare le professioni Legali, e Mediche, se non i laureati, o licenziati dall' Università degli Studj di Catania, o dalle tre di Spagna, Salamanca, Valladolid, e Alcalà.

La ha perduto sotto il governo di Vittorio Amodeo. Quel dotto Sovrano, come vengo di rapportare, sospese al Protomedico del Regno, ed a tutti gli altri Protomedici la facoltà di licenziare in Medicina, e prescrisse che lo Studio generale di Catania potesse privativamente

esercitarla. Se i Protomedici hanno dopo licenziato, è stato un abuso, un'usurpazione, e quest' abuso, quest'usurpazione è stata corretta dal biglietto de' 6. Agosto.

Tolta al Protomedico la facoltà di licenziare, quantunque abusiva, il compradore dell' Officio avrebbe perduto uno de' rami, forse il più considerevole, de' suoi profitti. La riforma poteva essere utile, ma nel tempo stesso ingiusta riguardo a colui, che di buona fede l' avea comprato così. Sua Maestà prevenne quest' inconveniente. L'Università fu obbligata ristorare gl' interessi del Protomedico, e malgrado i suoi dritti, gravarsi di una rendita perpetua; il cui fondamento era l'abuso. Fu obbligata ristorare quelli di tutti i Protomedici particolari.

Se gl' Interessi del Protomedico, e dell' Erario restavano salvi. Se l' Università si obbligava pagare il frutto di una facoltà abusiva, qual era mai il pregiudizio, che la riforma recato avrebbe all' Officio? La sterile onorificenza di licenziare in Medicina, la perdita di un' abusiva facoltà, faceva temere al Fisco di non poter più trovare l' antico prezzo nelle vendite ulteriori. I titoli le onorificenze, che non recano profitto, non sono state mai l' oggetto delle speculazioni del Finanziere. Colui, che cerca rendersi uomo d' importanza, o nobilitarsi, impiega diversamente il suo denaro. L' Officio senza questa facoltà, restava per altro una Magistratura rispettabile, ed onorificentissima da per se stessa.

La speranza dell' agumento del prezzo proporzionato a quello della popolazione è una bizzarria, che dipende da un even. to quanto incerto, altrettanto lontano: La popolazione può crescere, ma può e- gualmente diminuire. Quale di questi eventi sia il più prossimo, non tocca a me il giudicarlo; se dal presente si può presagire il futuro. La Sicilia ha po- che speranze di rivedere altra volta l' an- tico numero de' suoi abitanti, e con essi le ubertose produzioni de' suoi fertili ter. reni. Comunque si fosse, la maniera di tassare la rendita annuale da gravarsi all' Università aveva salvato ancora questo dubbio. Nel calcolo del coacervo di un decennio, entrano in funzione l' agumen- to, ed il decremento tanto sperato, e

tanto temuto dal Fisco (*a*).

In buona logica, il raziocinio dalla possibilità al fatto è stato sempre un cattivo argomento. Reassumiamo in poche parole il motivo. Non è da presumere, che il Re a svantaggio dell' erario abbia voluto includere la Protomedicatura del Regno nel generale divieto: dunque deve esserne esclusa. La Deputazione con più fondamento poteva dire il contrario. Se il Re non ha escluso la Protomedicatura del Regno, è da presumere, che non l' abbia voluto escludere.

(*a*) Dovevano entrare egualmente in funzione gli emolamenti, ed arbitrarj profitti, di cui hanno tanto abusato i compradori della Protomedicatura. L' Università, che non è un Finanziere, doveva esigere il giusto; frattanto si contentava pagarlo sul piede dell' abusivo. Questo profitto fiscale sfuggir doveva alla vigilanza di colui, che ne cercava solo i svantaggi.

Le parole del Dispaccio sono chiare, l' espressione è precisa. „ Volendo Sua „ Maestà promuovere li mezzi, che pos„ sono essere di stimolo alla gioventù „ nel corso degli Studj, e chiudere le „ vie, che possano far la medesima lu„ singare di potere arrivare ad esercitar „ professioni, che interessano la pubbli„ ca salute col pagamento di una tenue „ somma, senza alcun merito; ha riso„ luto, che da oggi innanzi non si pos„ sano dai Protomedici, e da quelli, che „ credono di avere un tal dritto, accor„ dare somiglianti licenze, che abilita„ no all'esercizio della Medicina, e Chi„ rurgia: volendo, che la sola Universi„ tà di Catania debba godere del dritto „ di esaminare il merito, ed abilità di „ ciascuno, e di spedire i pubblici atte-

„ stati, a norma di quanto si prescrive „ nelle istruzioni, e piano da pubblicar. „ si „. La volontà Sovrana non poteva spiegarsi con maggiore chiarezza, e precisione. Il Re vuole promuovere i buoni studj della Medicina; vuole che le licenze siano la ricompenza del merito, non mai la merce di una tenue somma; proibisce ai Protomedici la facoltà di spedirle, ed ordina, che la sola Università di Catania abbia questo dritto. Se non si deve dir nero ciò, che si chiama bianco, la Protomedicatura del Regno non può non essere inclusa nel generale divieto.

Si proibì ai Protomedici la facoltà di licenziare, *per chiudere tutte le vie, che possono far lusingare la gioventù di potere arrivare ad esercitar professioni, che interessano la pubblica salute col pagamento di*

una tenue somma. Se la gioventù trova ancora da poter comprare un privilegio, tutto è finito. La riforma, come le buone piante, che nascono a lato di un' erba velenosa, resterebbe da quella soverchiata, e distrutta.

Lasciando al Protomedico del Regno la facoltà di licenziare, l' esclusione degli altri Protomedici, senza giovare al progresso delle scienze, *senza promuovere i mezzi che possono essere di stimolo alla studiosa gioventù*, senza recare il menomo utile alla pubblica salute, ad altro non servirebbe, che a gravare l' Università del peso inutile di tante pensioni. Se il divieto non è per tutti, se resta aperta un' altra strada, il rimedio è peggiore del male. La gioventù portata ordinariamente all' infingardagine, o al diverti-

mento, quando con la massima speditezza, e senza la menoma fatica, trova da poter comprare altrove un privilegio, non ricorre certamente all' Università degli Studj, ove bisogna percorrere in tre anni tutti i rami diversi della Medicina, ed assoggettarsi a mille esami, e pubbliche prove de' suoi talenti.

Nè vale il dire, che un buon regolamento riparar potrebbe l' abuso di questa facoltà. L' abuso è irreparabile allora quando nasce dalla natura stessa della cosa. Fino a tanto, che l' Officio di Protomedico sarà compreso nella classe de' vendibili, la mano che lo esercita non avrà altra mira, che quella di ritraerne il massimo de' profitti. Chi compra vende, colui, che ha sborzato un grosso capitale pensa solamente a rifarsi, numera le li-

cenze, e quando la sua borza è ripiena, poco si cura di tutto il resto.

Riferisce il Fisco, che inclusa la Protomedicatura nel generale divieto, la stessa esecuzione del Biglietto rechereb-be de' pregiudizj al dritti della Corona, e della Sovranità. Il Re avea ordinato di chiamarsi i Protomedici a legitimare i loro titoli; quest' operazione lo formalizza. Dunque la stessa Sovranità, dice egli, dovrà legittimare i suoi dritti, i titoli del suo possesso? La risposta è semplicissima.

Come di sopra ho riferito, S. M. avea ordinato, che l' Università ristorar dovesse ai Protomedici quell' interesse, che avrebbe loro recato la proibizione di licenziare in Medicina. Per non canonizare gli abusi, o le usurpazioni era neces-

sario, che ogni Protomedico, prima di domandare il compenso, legitimato avesse il giusto titolo del suo possesso. Il Protomedico del Regno doveva legitimarlo come tutti gli altri. Il giusto titolo del suo possesso era appunto il contratto di compra, e vendita con la Regia Corte. Il Tribunale non dovea esaminare, che quest' atto, vale a dire, i dritti tramandati al Compradore. Se in essi vi è compresa la facoltà di licenziare, l' Università era tenuta ristorarlo. I dritti della Corona, e della Sovranità nón bisogna confonderli coi dritti del compratore (a).

(a) L'esame de' titoli ordinato dal Re, era esame di fatto, non mai di dritto. Tutte le potestà promanano dalla Corona, e nessuno ha posto in dubio, che il Sovrano possa tramandarle: ma le ha con effetto tramandate? Questa questione di fatto doveva risolversi dal Tribunale.

CAPITOLO XII.

Il Protomedico del Regno viene reintegrato. Nuove disposizioni del Re riguardo alla Protomedicatura.

Ridotta la contesa a questo stato di evidenza, si crederebbe, o Signori, che dopo un anno e più mesi di continui dibattimenti, i vostri predecessori seguito avessero il motivo del Fisco, non già gli ordini del Re, le voci della ragione, e dell' umanità? A tutti i Protomedici fu sospesa la facoltà di licenziare, ma il Protomedico del Regno, fino a nuovo ordine, fu eccettuato dal generale divieto.

Il Tribunale avanzò due consulte com-

pagne alla Maestà del Re, senza attaccarsi a ragione, senza riferire le giuste istanze dell' Università, non fece, che trascrivere di parola in parola il motivo del Fisco. Furono dirette al Trono, una per la via della Segreteria di Stato, e Casa Reale, da cui era stato sciolto il Dispaccio de' 6. Agosto, e l'altra per la via del Supremo Consiglio delle Finanze.

L' Eccellentissimo Senato, ed il Pretore di Palermo, proprietarj della Protomedicatura della Dominante, non avendo potuto ottenere dal Tribunale l' esenzione ottenuta dal Protomedico del Regno, la dimandarono direttamente dalla Maestà Sua. La rappresentanza del Senato, e del Pretore era appoggiata alle ragioni medesime del Protomedico. La Deputazione dell' Università impugnando

l' una e l'altra , istanzava per la sollecita esecuzione del Biglietto de' 6. Agosto. Tutte queste carte si stradarono per la Segreteria di Stato , e Casa Reale . Corse sola quella del Tribunale diretta al Supremo Consiglio delle Finanze .

Il Segretario di Stato , e Casa Reale riferì a Sua Maestà la rappresentanza del Tribunale del Patrimonio , del Senato di Palermo , e della Deputazione dell' Università . Prima di risolvere questa tanto importante pendenza , il Re stimò opportuno sentirne il parere del Consultore del Governo di Sicilia. Le parole del Dispaccio de' 5. Aprile 1788. meritano, Signori , tutta la vostra attenzione . Il benefico ; e disinteressato Sovrano ordina al Consultore *di tener solamente presente la salute pubblica , non già la convenienza dell'*

agumento del prezzo, che potrebbe avere un officio vendibile (*a*).

Mentre due Consultori, l'un dopo l'altro (*b*), raccoglievano documenti, sentivano in contraddittorio le ragioni dell'Università, del Senato di Palermo, e del Protomedico del Regno, mentre formavano la sua rappresentanza, e stavano già per riferire il loro parere, il Supremo Consiglio delle Finanze riferiva al Sovrano isolatamente il duplicato della Consulta del Tribunale del Patrimonio. Il Ministro non era informato del

---

(*a*) Veggasi la rappresentanza del Consultore, ove si ripetono le parole del Dispaccio.

Documento di num. XVII.

(*b*) Si verificarono allora gli ascensi di D. Saverio Simonetti al Ministero di Napoli, e di D. Saverio di Andrea alla carica di Consultore in Sicilia.

precedente, non sapeva quanto avea dispacciato la Segreteria di Stato, e Casa Reale; senza aspettare il parere del Consultore, e senza che il Re avesse presenti le ragioni dell' Università, orrettiziamente ottenne il Protomedico quel che desiderava. Sua Maestà dichiarò, che la Protomedicatura del Regno è esclusa dal generale divieto de' 6. Agosto (*a*).

Non corsero l' eguale sorte le istanze del Senato di Palermo. La Segreteria di Stato, e Casa Reale aspettò il parere del Consultore, ed a quello uniformandosi, ordinò di restar ferma la risoluzione de' 6. Agosto, senza punto eccettuar-

---

(*a*) Biglietto Reale del 11. Agosto 1789.

si dalla generalità il Protomedico della Capitale (*a*).

L' Università avrebbe potuto domandare di riproporsi altra volta la Consulta del Tribunale, prematuramente risolta nel Consiglio Supremo delle Finanze; ma le circostanze non erano allora opportune. Viveva ancora il compratore dell' Officio di Protomedico del Regno. Sarebbe stato lo stesso, che sposare una nuova lite, quanto lunga, altrettanto dispendiosa. Si contentò tacere, ed aspettare un' epoca più fortunata; quella appunto in cui la Protomedicatura devo-

---

(*a*) Documento di num. XVIII

La pendenza col Protomedico del Regno era stata risolta sei mesi prima. Il Consultore che ne ebbe notizia, se ne incaricò per dire solamente di averne sospeso la relazione.

luta si fosse al Demanio. Quest' epoca si è già verificata, e le attuali disposizioni del Sovrano, sembra che favorissero il nuovo salutare progetto dell' Università.

L' ultimo compratore dell' Officio di Protomedico del Regno, morì in Aprile dell' anno 1801. Con la sua morte spirarono interamente i suoi dritti. Tornata la Protomedicatura al Demanio, il Tribunale del Patrimonio ne affidò provisoriamente l' amministrazione all' Illustre Duca Lucchese, e disposti gli affissi per la nuova vendita, o gabella, ne passò alla Maestà Sua la corrispondente notizia.

La Maestà del Re, residente allora in questo Regno, confermò l' elezione di Amministradore interino della Protomedicatura, in persona dell' Illustre Duca;

sa legge. Era dunque necessario, che tutti i Protomedici fossero scienti del nuovo piano. Il Re ordinò al Tribunale del Patrimonio di chiamarli a legitimare i loro titoli rispettivi, ed assistere per le ulteriori provvidenze. Tra la folla fu anche chiamata l' Università degli Studj.

I Deputati dell' Università seppero così le nuove salutari disposizioni della Maestà Sua. Il Compratore dell' Officio morto, la Protomedicatura del Regno tolta dalla classe degl' impieghi vendibili, è rimasta in economia: una riforma sul tappeto; quali migliori circostanze, non più per domandare l' esecuzione del Biglietto de' 6. Agosto, ma per avanzare un nuovo progetto, la migliore delle riforme possibili! L'Università presentò allora il suo piano, dimandò la

Protomedicatura in proprietà, ne offerì all' Erario la giusta ricompenza, ed ottenne, che il suo progetto si esaminasse da questo Tribunale Supremo (*a*).

(*a*) Documento di num. XIX.

CAPITOLO XIII.

Seconda dimanda dell' Università.

Questa dimanda non bisogna confonderla con la precedente. Le circostanze attuali sono differenti da quelle del 1787.

L' Università domandava allora di togliersi al Protomedico del Regno, ed a tutti i Protomedici particolari, l'abusivo dritto di licenziare in Medicina. In esecuzione delle leggi di Federico, della Prammatica di Carlo II., del Bando del Cardinal del Giudice, e della provisoria determinazione di Vittorio Amodeo, chiedeva, che si dichiarasse di sua privativa spettanza. Oggi tutti i sedicenti

Protomedici, senza eccettuarsi quello della Capitale, hanno perduto questo diritto. Le licenze sono loro vietate. Il solo Protomedico del Regno fu eccettuato dal generale divieto. La Protomedicatura ritrovavasi allora nelle mani del Compratore, oggi è devoluta al Demanio. L'Università dimandava da privativa di creare i nuovi Medici, oggi dimanda l'Officio medesimo, dalla stessa Protomedicatura, con tutte le sue prerogative, le sue giurisdizioni, e quanto in essa si contiene. In contracambio offerisce alla R. C. la pensione annuale, che corrisponde al resultato del calcolo di dieci anni di profitti, ne offerisce il capitale, e si contenta, che l'una e l'altro si liquidassero, ed arbitrassero dal Fisco (a).

(a) Documento di num. XIX.

Guardata la dimanda sotto questo punto di veduta, sono oggi mai estranee tutte le antiche questioni, gli antichi dubbj eccitati dal compratore, e sostenuti dall' Avvocato Fiscale. L' aggregazione, che ne dimanda l' Università si può considerare come una nuova vendita: e siccome le vendite non diminuivano, o alteravano le giurisdizioni, e le prerogative dell' Officio, della stessa maniera non le diminuisce, o altera la domandata aggregazione. Il fondo fiscale resta sempre lo stesso, non fa, che passare da una mano ad un' altra; con questa differenza. Prima si amministrava da un Finanziere, che vendea le sue licenze, le sue *cartapecore*, i suoi privilegi, e fondava la sua ricchezza, sopra il numero, e la frequenza delle sue vendite. In mano

dell' Università sarà amministrato da un corpo morale, da una Deputazione di uomini illustri, da un Collegio di Medici, che non hanno interesse alcuno nell' approvazione, o repulsa del candidato.

Proibite le vendite ulteriori, cessa da per se stessa l' affettata speranza dell' agumento del prezzo, proporzionato a quello della popolazione. Sono altresì inapplicabili al concreto gli assurdi, che si mettevano allora in prospettiva. La Deputazione dell' Università, che non ha posto mai in dubbio i dritti supremi della Corona, oggi li corrobora, e li conferma vie più. Qualunque esame è così finito. L' Università dimanda l' Officio di Protomedico del Regno, lo dimanda dal Re, e si obbliga di pagarne il prezzo. Non è più necessario l' esame del titolo

del possessore. Il Protomedico del Regno non esiste più, parlo del comprato, re, i soli Protomedici particolari dovranno legitimare i titoli del loro possesso.

CAPITOLO XIV.

Continuazione dello stesso soggetto :

Aggregata la Protomedicatura del Regno all' Università degli Studj , l' Erario altro emolumento non potrà percepirne , che la sola pensione annuale corrispondente ai frutti dell' Officio . Chiusa la strada alle vendite,perderà per conseguenza il vantaggio di poter trovare in ogni tempo un grosso capitale da valere ai bisogni dello Stato . Quest' inconveniente non è senza riparo . La Deputazione , che procura prevenire tutti i dubbj ragionevoli , si lusinga di averne trovato il rimedio .

Noi trattiamo di un affare non ancora conchiuso. La domanda della Deputazione è il progetto, non già il compimento dell' opera. Suscettibile di tutte le possibili modificazioni, appartiene al Fisco, appartiene, Signori, alla vostra saviezza, ed al vostro antivedimento modificarla, corregerla, migliorarla. Un patto, che proporrete doversi inserire nel contratto, basta a troncare interamente la propostami difficoltà.

Senza ch' io lo dica, voi avete concepito il mio disegno. Nell' atto della concessione, l' Erario, cui resta sempre la proprietà, ed alto dominio dell' Officio, se ne riserba ancora il dritto di poterlo vendere in qualunque tempo, e per qualunque causa. Ecco sempre pronto un grosso capitale da valere al bisogno. In

questo caso l' Università non ricerca, che la sola prerogativa della preferenza. Volendo offerire per lo stesso prezzo, e con le stesse leggi, dovrà essere preferita a qualunque altro compratore.

Questo patto, mi si dirà, potrebbe reggere per le vendite perpetue, ed assolute, ma come conciliare le vendite vitalizie, con la preferenza dell' Università, che non more giammai? Tutto, Signori, può concillarsi, e le stesse leggi, ce ne additano i mezzi.

L' Usufrutto, specie di servitù, è un dritto temporaneo, inerente alla persona, e termina con la vita medesima dell' Usufruttuario. Frattanto le Città, i municipj, i collegi leciti, che non morono giammai, capaci sono di questo dritto. La legge, considerando, che il massimo

termine della vita dell' uomo non oltrepassa lo spazio di anni cento, circoscrive a questo solo periodo la durata dell' usufrutto legato, o conferito ai corpi morali (*a*).

(*a*) Veggasi la leg. 8. *D. de usu, & de usufr. legat.*, e la leg. 56. *D. de usufr. & quæmadm. quis &c.*

Il Giureconsulto Cajo *lib.* 17. *ad Edictum Provinciale*, da cui furono estratte le citate leggi, si esprime così.

An usufructus nomine actio municipibus dari debeat quæsitum est: periculum esse videbatur ne perpetuum fieret, quia neque morte, neque facile capitis diminutione periturus est, qua ratione proprietas inutilis esset futura, semper abscendente usufructu. Sed tamen placuit dandam esse actionem. Unde sequens dubitatio est; quousque tuendi essent in eo usufructu municipes? Et placuit centum annis tuendos esse municipes, quia is finis vitæ longevi hominis est.

Questa legge nella vulgata è registrata al numero 63. dello stesso titolo.

Groz Manud. ad Jurispr. Holl. lib. 2. cap. 39. n. 23.

Questo stesso periodo potrebbe assegnarsi alle compre vitalizie, in cui l' Università si preferirebbe ad un altro attendente.

Ma se questo stesso sembrerà eccessivo, e pregiudizievole al Fisco, per la ragione, che la durata dell' Università è sempre certa, mentre la vita ordinaria dell' uomo soggetta a mille peripezie, a mille accidenti sempre favorevoli al venditore, difficilmente può arrivare a quel lungo termine, la tassa del capitale può ristorarne l' interesse. Quello, che per qualunque altro si calcolerebbe ordinariamente al dieci per cento, per l' Università potrà calcolarsi agli otto. Alla giornata si fanno degli acquisti, si formano delle rendite vitalizie in persona di ragazzi, di uomini maturi, e di vecchi.

Per equilibrare i dritti, e le obbligazioni de' contraenti, in questa sorta di negozj si fa entrare in funzione l' età dello sburzante, ed in ragion diretta della stessa cresce la rendita, in ragion inversa minora il capitale.

La prelazione scoraggia almeno gli attendenti, e lascerà deserta l' asta fiscale. Nelle gabelle de' feudi, nelle vendite col verbo regio, in tanti altri negozj, ove si ricerca il bollore dell' asta, i condomini, i vicini, e parenti hanno dritto alla preferenza infra i termini prescritti dal nostro statuto. Noi non vediamo frattanto la temuta diserzione. Se poi si permette a quelli, che miglioreranno lo stato, l' acquisto del quinto sopra l' agumento, quest' allettativa, e l' impegno deciso dell' Università, che certamente

non lascerà scapparsi un officio di tanta importanza, chiameranno più attendenti, che non si crede.

Senza vendere l'Officio, l'erario potrebbe vendere la rendita, ed ecco trovato un altro mezzo di rinvenire unica massa il grosso capitale, che desideravasi per occorrere al bisogno dello stato.

Ma togliansi tutte le difficoltà in una volta. Se si desidera dal Fisco, la Deputazione degli Studj si prontua pagare l'intero capitale dell'Officio alla ragione di once mille, o due mila all'anno, con prestare di anno in anno i frutti ricompensativi del reale, o per parlare col linguaggio del foro *con li frutti a scaletta*.

Ma quanto sarà questo capitale? Le date per determinarlo sono due. L'ultima vendita vitalizia, o il coacervo de'

frutti dell' Officio, cominciando dal primo giorno dell' economia, a tutta la corrente indizione. Nel primo caso basta duplicare la somma per cui fu venduto a vita, per trovare il giusto prezzo della vendita perpetua. Nel secondo il coacervo fissa la quantità certa del frutto dell' Officio, e dando a questa il capitale al cinque per cento, si trova egualmente quel giusto prezzo, che forma l' oggetto delle nostre ricerche. Tra queste due date scelga il Fisco quella, che crede a se più vantaggiosa, e l'Università si contenta pagare quella somma, che sarà da lui arbitrata, e liquidata. Che può farsi di più per promuovere il pubblico bene, la pubblica salute, e vantaggiare nel tempo stesso gl' interessi dell' Erario, e della Corona?

Reassumiamo in poche parole la dimanda, e la pubblica utilità, la giustizia, l' eccellenza della riforma si enuncieranno da per se stesse.

La Protomedicatura del Regno non è più in mano di un privato Finanziere: S. M. ne ha sospeso le vendite ulteriori: Attualmente si trova in economia. L' Università degli Studj dimanda di possederla in proprietà: in ricompenza offerisce all' erario l' annua mercede proporzionata ai frutti dell' Officio. Si contenta, che il Fisco possa venderla, se i bisogni dello Stato lo richiedono, ed in questo caso non dimanda, che il solo dritto di preferenza; se bisogna, ne offerisce intero il capitale. Conviene più tosto lasciare la Protomedicatura in economia, o aderire a questa domanda? La soluzio-

ne di questo problema politico sarà l' ulti-
mo oggetto delle mie fatiche, e delle vo-
stre applicazioni .

CAPITOLO XV.

Superiorità dell' Offerta in concorrenza con l' economia.

Io considero l' officio di Protomedico del Regno sotto due aspetti differenti: Il primo riguarda il carico della visita delle spezierie, delle droghe, e di tutti i commestibili, che interessano la pubblica sanità. Si comprende in esso l' esame de' barbieri (*a*), delle levatrici, e tutto ciò, che complette la Protomedicale giurisdizione. Il secondo riguarda

(*a*) I Barbieri in Sicilia cavano sangue, ed hanno bisogno del Privilegio del Protomedico.

la facoltà di licenziare i nuovi medici. L' Università può disimpegnare l' uno, e l' altro con maggiore esattezza dell' economo, o di qualunque altra persona.

L' Università ha sotto di se lettori di Botanica, di Chimica, di Storia naturale, di Chirurgia, ed un Collegio di Medici; chi meglio di loro può distinguere i buoni dai cattivi semplici, le droghe corrotte, o alterate, i commestibili malsani, la buona o cattiva riuscita delle chimiche composizioni? Chi meglio può formarne la risoluzione, e l' analisi, rettificarne i processi, e proferirne i giusti giudizj? Chi meglio del Chirurgo può esaminare l' abilità di quelli, che devono cavar sangue, e delle levatrici?

L' Università che ha formato, e licenziato tutti i medici, avrà il vantaggio di

conoscerli, e per conseguenza la superiorità di accertare la sostituzione de' suoi Protomedici rappresentanti nelle diverse città, e terre del Regno. Oltre di ciò una visita generale, e periodica, che si stabilirebbe, servirà a mantenere il buon ordine, a mantenere in sogezione i delinquenti, ed i sostituti medesimi.

Fra gli altri privilegi, l' Università ha anche quello del Foro. I Bidelli, i Bacellieri, i Lettori, i Prefetti, gli Studenti, e tutte le persone addette alla medesima non sono soggetti all' ordinaria giurisdizione, ma riconoscono un Giudice privativo, ch' è l' Assessore Giurisperito dell' Università, ed in seconda istanza l' Illustre Consultore del Governo Protettore, e Giudice delegato della medesima. Senza niente innovare, l' uno e l' altro

saranno ancora i Giudici privativi dell' Officio della Protomedicatura, e ne eserciteranno la contenziosa giurisdizione, il mero e misto impero. Il buon regolamento di questo ramo appartiene più tosto *alle nuove istruzioni*, che promette Sua Maestà. Consideriamo il secondo, ch' è l' oggetto principale del nostro assunto.

Fin dalla sua primitiva istituzione l'Università ha sempre licenziato, e dottorato i nuovi Medici, acquistando dunque l' Officio di Protomedico, non acquisterebbe una facoltà nuova, o estranea al suo istituto. Ciò ch' era diviso in due si riunirebbe in lei sola, e la riforma si riduce solamente all' acquisto della privativa. Questa privativa non è poco vantaggio nel concreto.

I dritti proibitivi quanto sono dannosi e nocivi nel commercio, altrettanto sono utili e necessarj nei casi, ove non può temersi la frode, ed il monipolio. La licenza di medicare non è una merce per cui è desiderabile l' accrescere il numero de' proprietarj, e de' venditori. Ristrignetene la facoltà di accordarla ad una sola mano, e quando questa è incorruttibile, il solo merito potrà non dico acquistarla, ma anche pretenderla.

La migliore delle riforme è quella, che assicura maggiormente il fine proposto. Il Re ha ordinato di riformarsi la Protomedicatura del Regno. Questa riforma non tende, che ad assicurare due grandi oggetti: la pubblica salute, ed il progresso delle mediche scienze. Chi può meglio assicurarli? L' amministradore

dell' Officio, o la Protomedicatura medesima in potere dell' Università degli Studj ?

Non nego, che il sistema di economia è di gran lunga migliore dell' antica barbarie di affidare ad un Finanziere un officio di tanta importanza. L' amministradore, che non ha interesse alcuno nella distribuzione delle licenze, e de' privilegi, è facile, che posponga il guadagno alla giustizia: ma se al disinteresse, vi si unisce la dottrina, l' esperienza, un' esame più rigoroso, la multiplicità delle persone, la certezza di non poter sbagliare circa al merito del candidato, la riforma diventa più perfetta, ed è preferile alla prima. Il progetto dell' Università degli Studj contiene tutti questi vantaggi.

La Protomedicatura del Regno, la-

sciata in economia, non ha sotto di se scuole di sorte alcuna. L' amministratore, qualunque si fosse, non può formare i giovani Medici, molto meno diriggere i loro studj: dovrà riconoscerli allora quando sono già formati, e tutto l' appoggio del suo giudizio non si riduce, che alla relazione di un privato, quanto dubbia, altrettanto sospetta. La Protomedicatura in potere dell' Università, sotto di se mantiene scuole in tutti i rami diversi della Medicina, un'Accademia compita, un Collegio severo di pubblici esaminatori. L' Università forma essa stessa i giovani Medici, e se li giudica degni del Privilegio, il suo giudizio è fondato sopra l' esperienza, sopra le pubbliche prove de' talenti, e dell' abilità del candidato.

Abbiamo veduto ne' capitoli precedenti

ti l' antichità, la celebrità, e la luminosa attuale posizione del nostro rinomato Liceo. Le sue scuole di Medicina, i suoi Lettori, il Collegio della facoltà non invidiano quelli d' Italia. In quell' Accademia il giovane studente, prima di cominciare il corso della Medicina, deve dare non equivoci saggi di avere studiato a perfezione la Lingua Latina, la Logica, la Rettorica, e la Metafisica. Di gradino in gradino comincia poi a percorrere i diversi rami delle Mediche scienze. Una guida sicura, illuminata, ed esperta dirigge i suoi studj, va formando il suo spirito, lo prepara, e lo conduce finalmente alle cognizioni sublimi della teoria, e della pratica. Dopo tre anni di continue letterarie fatighe, dopo l'esame il più rigoroso de' suoi talenti, il giova-

ne medico è abilitato a domandare la licenza, o la Laurea.

Non credete, Signori, che sia questa un' operazione indifferente, o di poco momento. Abbiamo veduto, che la Medicina, come tutte le altre scienze, ha le sue sette, le sue scuole, i suoi sistemi diversi (a). Non tutti sono egualmente buoni, egualmente utili, ed adattabili a tutti i climi, a tutte le regioni differenti. Ve ne ha di quelli, che utili, e salutari in qualche luogo, in un altro rovinano, in vece di sollevare l'Umanità. Per questa ragione il dotto Federico proibì le scuole private di Medicina, ed ordinò, che i giovani Medici studiar dovessero negli Studj generali di Salerno, o di Na-

(a) Capit. VI.

poli. Per questa ragione nelle Università non si accorda la Licenza, o la Laurea, che dopo tre anni di corso.

L' Amministratore Protomedico non può sapere con certezza il sistema del suo candidato, a quale fonte abbia egli attinto la sua dottrina. L' Università sa tutto, anzi ha tutto preventivamente regolato, e diretto. Le sue leggi hanno prescritto fin anco i libri, che dovevano mettersi nelle mani del giovane alunno. L' Amministratore deve contentarsi dell' esame di un momento. La riuscita in questo caso, se non si vuole opera dell' interesse, può essere benissimo quella dell' accidente. L' Università non si accheta, che dopo tre anni di corso, e posso dire di continui esami, ed esperimenti.

Qual differenza dal giudizio di un pri.

vato a quello dei lettori, a quello del Collegio pubblico della facoltà! Chi ci assicura della dottrina, del disinteresse, dell' integrità dell' esaminatore? Niente più, che l' elezione del Protomedico, che non è Medico; o sia il giudizio, e la scelta di uno, che trovasi alla testa della Facoltà, senza saperne i principj. I lettori dell' Università prima di salire le cattedre, bisognarono dare pubbliche prove de' loro studj, de' loro talenti, delle loro cognizioni; ne danno alla giornata nell' esercizio del loro impiego. Il Collegio è formato de' Medici i più anziani, i più dotti, di quelli, che godono la pubblica opinione, la pubblica confidenza. E' facile, che l'oro del candidato corrompa un solo, ma sarà impossibile corrompere da circa venti Esaminatori, su cui

invigila una Deputazione illustre formata dalle persone le più qualificate della Città.

Se contro la volontà del magnanimo Sovrano, anche il vile interesse formar deve oggetto negli affari di pubblico bene; l'Erario si assicura una rendita, che corrisponde al massimo vantaggio delle vendite passate, e dell'attuale economia; mentre sarebbe sempre incerta la somma che potrebbe ritraerne l'Amministratore. L'Università altronde ricca, e per le sue entrate, e per le reali munificenze, può da se sola assicurare qualunque pensione. Il Fisco ne' bisogni dello Stato, con più facilità trova da vendere una rendita certa, che la proprietà dell'Officio. L'Università medesima è pronta sborzarne l'intero capitale.

L'Amministratore Protomedico non

potrà vivere eternamente. Di tempo in tempo dovrà cambiare, e surrogarsi. E' una fortuna straordinaria, che la Protomedicatura ritrovasi oggi amministrata da un Ministro illuminato, da un Ministro giusto, ed incorruttibile, dall' Illustre Duca Lucchese Palli. Ma chi sarà mai il suo successore? Fra tanti, che dovranno surrogarsene, saremo certi di trovarne sempre un altro simile a lui? L'Università è un corpo morale. Per la sua struttura è costituita in maniera da non potersi temere la rilasciata disciplina, la concussione, o il fallimento.

La studiosa Gioventù, quella precisamente destinata alle Mediche professioni, incontrando la disgrazia di nascere nelle piccole Città, o ne' Villaggi del Regno, è necessario, che abbandoni la

casa paterna, e vada ad abitare quei luoghi, ove con maggiore aggiatezza può compiere il corso de' suoi studj. Quale luogo migliore della Città di Catania! Il primo Protomedico del Regno fu Blasco Scammacca Catanese, e residente in Catania. In questa Città un' aere sano, temperato, e sempre salutare, mantiene il corpo robusto, permette profonde, e non interrotte applicazioni.

Quì l' ali stendere ha per costume
Di Primavera durevol aura;
Quì Giove tempera le amiche brume (a).

L' abbondanza de' viveri, le case comode, e poco dispendiose, agevolano i

---

(a) *Ver ubi longum, tepidasque præbet*
Jupiter brumas .....
Hor. Carmin. lib. II. Ode VI.

mezzi della sussistenza. Una popolazione quieta, non agitata dai tumulti del Foro, o dagli traffichi della Negoziatura, non ancora corrotta dal lusso, o dai moltiplicati placeri delle Capitali, lascia isolato il giovane studente, nè gli da campo di poter devlare dall' incominciata carriera. L' Università degli Studj, la pubblica Accademia mantiene cattedre di ogni scienza. Virtuosi, dotti, ed illuminati lettori, tre ore la mattina, e due il dopo pranzo, dettano lezioni di savlezza, formano lo spirito, ed il cuore, ed aprono alla Gioventù studiosa i più segreti ripostigli della natura. Un Teatro Anotomico, un Gabinetto di macchine, un altro di Storia naturale, strumenti di Astronomia, Teloscopj, una gran Biblioteca, aperti sempre a colui, che brama

istruirsi, svelano agli occhi dello giovane studente la struttura del corpo umano, i miracoli della Fisica, il sistema de' cieli, le produzioni diverse de' tre regni della natura, e mettono nelle sue mani, i capi di opera dell' antichità, e tutti i Classici moderni. Se non è questa quale sarà mai l' abitazion delle Muse?

CONCLUSIONE

Il progresso delle scienze, la pubblica salute, la mancanza de' buoni Medici, e la necessità di formarli, sono il principale obbletto della riforma, dell' offerta, e delle comuni speranze. Attualmente tutto concorre a secondare i voti della Nazione. Dopo il Biglietto de' 6. Agosto 1787. l' Università degli Studj, e nessun altro, ha il dritto di esaminare, dottorare, e licenziare in Medicina. Per chiudere tutte le vie, che lusingar potessero la gioventù di arrivare un giorno all' esercizio di Mediche professioni senza merito, e mediante il pagamento di una tenue somma, i Baroni Protomedici non

esercitano più l' abusivo potere delle loro *Cartapecore*: lo hanno perduto i Protomedici delle Città: lo ha perduto il Pretore di Palermo Protomedico della Capitale (*a*), e se il compratore dell' Officio di Protomedico del Regno fu eccettuato dal generale divieto, oggi più non esiste, e lo stato delle cose è interamente cambiato.

La Protomedicatura generale del Regno, devoluta al Demanio, non si conta più nel numero degl' impiegi vendibili. Fortunatamente è stato una volta abolito quel vecchio micidiale sistema, che nato nelle tenebre de' passati secoli, disono

(*a*) Biglietto degli 8. Gennajo 1791. Documento di num. XVIII.

rava il secolo illuminato in cui viviamo. Se la Maestà Sua ha promesso una riforma, quale riforma migliore dell' offerta dell' Università!

Ma questa Memoria è più oltre cresciuta di quello, che mia prima intenzione si fosse. Fate, Signori, che tornassero altra volta in vigore le leggi salutari di Federico, tante sennate determinazioni del nostro Governo, l' ideato progetto; e la provisoria determinazione del Re Vittorio Amodeo. Con l' autorità del vostro Ministero, con l' energia de' vostri talenti garentite la nostra offerta, secondate le voci dell' umanità, e della nazione. Protettori del giusto, proteggete la virtù, le belle arti, la più benefica di tutte le scienze. Soppresse tutte le altre Protomedicature, insinuate all' Augusto

nostro Monarca di unire la Protomedicatura del Regno all'Università degli Studj? La privativa farà allora cessare le antiche gare, e chiuderà tutte le strade all' ignoranza, all' impostura, alla corruzione: Voi vedrete rinvigorirsi i talenti, risvegliarsi il genio, rinascere la gara nella studiosa gioventù: Voi vedrete risorgere la buona, la vera Medicina, ed il famoso *Liceo Catanese* ripiglierà altra volta quell' antico lustro, che godeva nell'epoca fortunata de' padri nostri.

Voglia il Cielo, che l' importanza del soggetto faccia sopravivere questo rozzo ragionamento ai pochi giorni in cui si agita questa contesa. Sapranno almeno i secoli venturi, che non la più erudita, non la più eloquente, ma l' anima la più disinteressata, la più sincera, e la più

trasportata per lo pubblico bene ne intraprese la fatica .

Digitized by Google

DOCUMENTI.

DOCUMENTO I.

Privilegio del Re Martino a favore del Catanese Blasco Scammacca primo Protomedico del Regno .

„ . . . . . .

. . . . Volentes expresse , quod nullus in nostro dicto Regno audeat , aut possit practicare , operari , nec expresse artem Medicinæ , tam in Physica , quam in Chirurgia exercere , nisi prius in *sollemnibus studiis* , aut per dictum Magistrum Blascum solum, aut cum altero nostrorum Medicorum fuerit approbatus , prout eidem Magistro Blasco videbitur expedientius , & opportunus „ .

Digitized by Google

DOCUMENTO II.

Costituzioni Protomedicali.

„ In primis quod nemo in Medicinæ arte Physica, & Chirurgica, sine debita licentia in scriptis notata, præsumat aliquem mederi, vel artem prædictam exercere, *nisi fuerit in studiis sollemnibus approbatus*. Et si contravenerit quod in Physica, sine expressa licentia de Physica, & in Chirurgia sine expressa licentia de Chirurgia operatus fuerit tanquam inobediens, & defraudator ubicumque inventus fuerit a Prothomedico secundum constitutiones, & statuta Regni puniatur „.

DOCUMENTO II.

DOCUMENTO III.

Diploma di Alfonzo con l' inserzione delle Bolle di Eugenio IV.

„ ALPHONSUS (Dei gratia) Rex Aragonum, Siciliæ citra, & ultra Pharum, Valentiæ, Hierusalem, Ungariæ, Majoricarum, Sardiniæ, & Corsicæ, Comes Barchinonæ, Dux Athenarum, Neopatriæ, ac etiam Comes Rossilionis, & Ceritaniæ &c. Et si tenemur benemeritis,& fidelibus nostris eorum grandia fructuosa, & satis utilia servitia Serenissimis prædecessoribus nostris Regibus divæ memoriæ, ac nobis acceptis temporibus præstita, condignis retributionibus com-

pensare, quanto fortius impellimur gratias, & honores ipsis servitoribus nostris a Sede Apostolica concessas, munificentiæ nostræ gratia de novo conferre, & præsidio confirmare, ad intercessus maxime eorum, quibus sumus obnoxii, & ex debito obligati. Præsentis itaque Privilegii serie in perpetuum valitura notum fieri volumus universis, tam præsentibus, quam futuris, quod Venerabilis Pater Johannes de Primo nostræ fidelissimæ Civitatis Cataniæ oriundus, Abbas Monasterii S. Pauli de Urbe Ordinis B. Benedicti, Legatus, & Commissarius Sanctissimi Domini Nostri Papæ Eugenii IV. ac visitator, & reformator Ecclesiarum Cathedralium, & aliarum omnium, nec non Archiepiscoporum, Episcoporum, omniumque aliarum Ecclesiasticarum Per-

sonarum ; ut per alias suas Bullas legationis , & commissionum ipsarum , cum provisionibus nostris executoriis continetur , Serenitati nostræ exhibuit , & præsentavit quamdam Bullam ejusdem Beatissimi Domini Nostri Papæ Eugenii IV., in sua propria figura sistentem omni, qua expedit , solemnitate fulcitam , tenoris , & continentiæ subsequentis .

EUGENIUS Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam . Dum intra pectoris arcana revolvimus , & attenta meditatione pensamus , quod per literarum studia viri scientia , & doctrina laudabiles efficiuntur , quorum salutaris profeſſio Dei lætificat Civitatem , ignorantiæ nubilum pellitur , Justitia colitur , Divinique Nominis , & Fidei cultus protenditur , ac res tam publica, quam privata utiliter geritur , & spes omnis huma-

næ conditionis suscipit incrementu m , induci. mur non indigne Pastoralem curam circa ea studiosius impendere , per quæ hujusmodi studia vigere valeant , & augeri , ac de fonte tam irriguo commendabile exercitium hujusmodi haurire cupientibus , ne rerum penuria retrahantur , possit salubrius provideri . Sane pro parte devotorum filiorum universorum civium civitatis Cataniæ nobis nuper exhibita petitio continebat , quod ipsi provide considerantes quam tam commoda , tam publica , quam privata , spiritualia , & temporalia e literarum studiis perveniunt Mundo , quibus Animarum saluti consulitur , insurgentes controversiæ deciduntur , pax , & tranquillitas inter mortales procurantur ; licitum ab illicito , æquum ab iniquo secernitur , bonis præmi i , & supplicia reprobis dispensantur ; cupientes etiam , ut ex nostra ordinatione non-

nulli ad Divini Nominis laudem, Orthodoxæ fidei propagationem, & Reipublicæ utilitatem, sanæ doctrinæ semina suscipere, & post illarum susceptionem plurima in agro dominico saluberrima germina producere possint, ac in horto Sanctæ Matris militantis Ecclesiæ, ex generosis scientiarum stipitibus plantulæ pullulare non desinant, quæ Altissimo fructus tempore suo uberes reddant, in Civitate Catinæ prælicta, loco utique apto, & idoneo, ac tām a eris commoditate, quam rerum fertilitate, & maritima redictione munito, Generale Studium in Theologia, ac jure Canonico, & Civili, & quibuslibet aliis licitis facultatibus; nec non domo pro uno, vel pluribus Collegio, seu Collegiis quorumdam pauperum scholarium inibi studere, & proficere cupientium, erigere, instituere, ordinare, & reputare, ac bona mobilia, & immo-

bilia pro decenti substentatione scholarium hujusmodi emere, ac empta Collegio, seu Collegiis ipsis applicare, concedere, & appropriare proponunt, si Apostolica desuper Auctoritas suffragetur, quare pro parte Civium prædictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis super his opportune de benignitate Apostolica providere dignaremur; Nos itaque de præmissis certiores effecti, civiumque hujusmodi laudabilem, & apud Deum meritoriam intentionem plurimum in Domino commendamus, gratoque illi affectu, ut exinde viri per scientiarum pocula, & doctrinarum seminaria consilii maturitate conspecti virtutibus rediniti, ac diversarum facultatum dogmatibus eruditi, in horto prædicto produci valeant, concurrere volentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Civibus præfatis Generale Studium in Theologia, ac in Jure Ca-

nonico, & Civili, necnon Physica, Philoso-
phia, Dialectica, Theorica, & Grammatica,
aliisque liberalibus artibus, tam græcis,
quam latinis, ad instar Studii Bononiæ, cum
omnibus, & singulis privilegiis, insigniis,
libertatibus, facultatibus, & immunitatibus
Studiis Generalibus a Jure communi, seu a-
lias quomodolibet concessis, & concedendis,
nen non unum, vel plura, Collegium, seu
Collegia pro usu, & habitatione scholarium
hujusmodi, juxta numerum, & in locis Ci-
vitatis prædictæ, de quibus ipsis Civibus vi-
debitur, erigendi, instituendi, & fundandi,
& bona pro subsistentatione Scholarium Colle-
gij hujusmodi applicandi, & appropriandi, &
que ex illis deperdita, vel distracta pro tempo-
re fuerint, recuperandi, & minus utilia, ac
accommodata bona pro utilioribus commutan-
di, sive illis venditis magis utilia emendi, &

acquirendi, necnon perſonis illis, quibus de Jure, ſeu ratione Privilegiorum, ſeu Statutorum erigendi ſtudii hujuſmodi competit, ſeu competet, Magiſtros, Doctores, Præceptores, Rectores, Gubernatores, Scholares, Bidellos, & Miniſtros hac prima vice, & deinde quoties expedierit, ponendi, reponendi, collocandi, reſtituendi, amovendi, & illorum loco alios ſubſtituendi, & ſubrogandi, curam quoque, & regimen, & adminiſtrationem Collegii, seu Collegiorum hujusmodi, & illius, vel illorum pro tempore personarum perpetuo gerendi, & exercendi, necnon illa quibusvis Personis Eccleſiaſticis, & Sæcularibus committendi, Collegia quoque, & perſonas hujusmodi viſitandi, & reformandi, ac ſtatuendi, & ordinandi, etiam cum censurarum, & aliarum spiritualium, & temporalium pœnarum adjectionibus, necnon ea, quæ ſtatuerint, & ordinave-

rint per additiones, diminutiones, & subtra-ctiones corrigendi, & emendandi, declarandi, & interpretandi, ac etiam juxta correctionem, emendationem, declarationes, & interpreta-tiones, quæ fient pro tempore inviolabiliter ob-servari faciendi, inobedientes, & rebelles per censuram Eccleſiaſticam, & alia opportuna Juris remedia compescendi, & coercendi; nec non Baccalauriatus, & licentiæ, Doctoratus, Magiſterii, & alios gradus personis appro-batis, juxta erigendi Studii Generalis ſtatuta, hujusmodi conferendi, & exhibendi, ac alia in præmiſſis, & circa ea faciendi, exequendi, disponendi, & ordinandi, quæ ſecundum Deum pro recta executione, subſiſtentia, & fœlici incremento, ac salubri directione Studii, & Collegii, seu Collegiorum commoditate quo-que, profectu, decentia, & utilitate Magi-ſtrorum, Doctorum, Rectorum, Gubernato-

rum , Scholarium , Bidellorum , & Miniſtrorum videbuntur expedire , plenam, & liberam Auctoritate Apoſtolica tenore præsentium licentiam concedimus , & etiam facultatem ; Volentes , & dicta auctoritate decernentes , quod Rectores , Gubernatores , Magiſtri, Doctores , Scholares , Bidelli , Miniſtri , & aliæ personæ hujusmodi pro tempore in Studio , & Collegio , ſeu Collegiis hujusmodi pro Scientiæ margarita tradenda , & adipiscenda, reſidentes omnibus , & ſingulis privilegiis, libertatibus, exemptionibus , immunitatibus , prærogativis , gratiis , & indulgentiis , quibus alii in quibusvis Generalibus Studiis , & facultatibus hujusmodi inſiſtentes quomodolibet gaudent , ut & utuntur , uti debeant pariter , & gaudere , non obſtantibus Conſtitutionibus, Ordinationibus Apoſtolicis , ac Legibus Imperialibus , necnon altorum Studiorum hujusmo-

di juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis alia firmitate vallatis ſtatutis, & consuetudinibus, etiamſi de illis, eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum in præsentibus habenda foret mentio specialis, cæterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ concessionis, voluntatis, & conſtitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotenis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ 1444., *X. Kalendas Maii, Pontificatus noſtri anno decimoquarto.*

Et idem Venerabilis Abbas Majeſtati noſtræ humiliter supplicavit, quod cum idem Sanctissimus Dominus Noſter Sum-

mus Pontifex ad supplicationem ejusdem Abbatis, Nobilibus dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris Civitati, & Civibus præfatæ fidelissimæ Civitatis Catanæ auctoritatem, facultatem, & gratiam concesserit regendi Generale Studium in omni facultate, tam græca, quam latina, cum omnibus clausulis, & conditionibus suis, ut in tenore præinsertæ Bullæ uberius, & diffusius continetur, velimus etiam Nos regali præsidio, favore, & gratia, quantum ad Majestatem nostram spectat, confirmare, auctorizare, & benigniter de novo concedere, & conferre; Nos vero cupientes eidem Summo Pontifici parere, & voluntati suæ nos reddere conformes, habentesque gratum animum, ut in Domino speramus, nedum largius, sed largissime eidem Abbati, & suis,

cum decuerit, ostendere aliqualem affectum ad opera grandia, fructuosa, & satis utilia, quæ pro exaltatione Coronæ, noſtræque Regiæ domus apud eumdem Sanctissimum Dominum noſtrum ferventi zelo, sapienter, ac prudentissime pro Nobis, & Statu nostro idem Abbas operatus est, & pro nobis continuo non desinit laborare, actendentesque etiam ad notabilia, & fructuosa servitia, per Universitatem præfatæ fidelissimæ Civitatis noſtræ Cataniæ, & singulos Cives ejusdem, Prædecesſoribus noſtris Regibus divæ memoriæ, & Matri nostræ præstita, quæque præstat ad præsens, & præstituros speramus in antea, Deo auxiliante, majora, præfatam Bullam Generalis Studii in omnibus facultatibus in ipsa expressius declaratis, omnesque, &

singulos articulos, clausulas, & conditiones ejusdem in præinserto tenore contentos de certa nostra Scientia, prævia-que matura deliberatione nostri Consilii acceptamus, & quatenus ad Nos, Regiamque dignitatem nostram spectat, roboramus, & pleno nostro favore regio roboramus, authorizamus, & confirmamus, etiamque gratiose instituimus, & tribuimus, ita quod ad omnia, & singula, quæ ad Majestatem nostram spectant, atque pertinent, pro executione Bullæ præfatæ, cum dependentibus, emergentibus, & connexis ex ea, & singulis articulis, & clausulis ejus damus, præstamus, & conferimus assensum pariter, & consensum nostrum, nostramque auctoritatem regendi prædictum Generale Studium, seu Studia in Civitate prædicta,

ac si ad nos spectaret, & a Majestate noſtra generaliter, & particulariter, præinſertæ Bullæ de verbo ad verbum continentia emanaret; hortantes per præinſerti Privilegii seriem universos Rever. Archiepiscopos, Episcopos, allosque Prælatos, ac declarantes Illuſtrissimis Reginbus Heredibus, & Succeſſoribus, ac magnificis, & dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris in dicto Regno Siciliæ ultra Pharum, Viceregi, qui modo est, & pro tempore fuerit, Magistro Justitiario, Admirato, Cancellario, Marchioni, Comitibus, Vicecomitibus, Baronibus, Prothonotario, Magistris Rationalibus, Magiſtro Portulano, Magistro Secreto, Gubernatori Cameræ Reginalis, Judicibus M. R. Curiæ, & Cameræ ejusdem Thesaurario, Conservatori, nec non Strati-

coto, Capitaneis, Prætori, Patritiis, Senatoribus, Judicibus, & Juratis, aliisque singulis, & universis Officialibus, & Personis dicti Regni, cujuscumque gradus, status, & conditionis existant, vel eorumdem Locatenentibus, tam præsentibus, quam futuris de certa nostra scientia, consulte, & expresse, sub nostræ iræ, & indignationis incursu, quatenus præfatam Bullam, omniaque, & singula in ea contenta, & præsens Privilegium prorsus, & sine aliqua diminutione in perpetuum observent, manuteneant favorabiliter, & defendant, & ab aliis faciant penitus observari; In cujus rei testimonium præsens fieri jussimus nostro communi Sigillo in pendenti munitum. Datum in Castro novo Civitatis nostræ Neapolis die 28. Maji 7. Indict. Anno a

Nativit. Domini 1444. Regnique nostri huius Siciliæ citra Pharum anno X. alio. rum vero Regnorum 29.

DOCUMENTO IV.

Lettere de' 31. Luglio 1512. contro il Protomedico del Regno.

„ . . . . . .

. . . . Quia nobis constat de privilegiis, di li Studi Generali di Ipsa Città (Catania) di non permettere, che licenziati, dottorati, o ammaestrati in detto Studio di Catania siano conosciuti per esso Magnifico Protomedico, ne' suoi sostituti, perchè sarria contra la forma di li privilegi di lo ditto Studio, e sarria lo Studio Generali aviri superiuri. Imo perchè accadissi, dimostrando in scriptis sua licenza, non sia in aliquo modo molestato

qualsivoglia di loro ; & virtute præsentium comandamo si cassi a detto di Lanzarotto la ditta pliggiria : perchè comandamu al detto Protomedico , e suoi sostituti sub pœna ducatorum mille pro quolibet contra perturbante , che non diggiano a tali licenziati di lo Studio dare impedimento . Guardandovi vol , e loro fare lo contrario sub pœna prædicta , non recedendo di la presenti revocatoria alcuna , nisi fuerint parte citata , juxta Regni Capitula . Datum Messanæ die ultimo Julii 5. Indiz. 1512.

D. Ugo Moncada.
V. Nicolaus.
V. Andreas.
V. Michaelis.

DOCUMENTO V.

Lettere Viceregie de' 4. Luglio 1525. dirette al Protomedico del Regno.

„ . . . . . .

. . . . Dicimus, committimus, & mandamus, quatenus mostrando Dottori in Medicina loro privilegi di Dottorato, ed approbati in detto Studio, che non gli deggiate dare nessuno impedimento, nè ostacolo nell' esercizio di detto Dottorato in Medicina, & absque aliquo incursu pœnæ permettere, come noi permettiamo, che possano medicare, e fare lo loro detto officio, & arte, e voi officiali non permetterete, nè consentirete, che

detti Medici dottori in Medicina, tanto dottorati, quanto dottorandi in detto Studio per detto Magnifico Protomedico sia dato nessuno impedimento, nè ostacolo in detto loro officio: imo non obstante qualsivoglia impedimento, e pena gli fosse imposta per detto Protomedico, fate, che possano esercitare detto loro officio, & præmissa exequimini cum effectu nullo alio a nobis expectato mandato, nè consulta, nec præsentium aliquam contrariam, seu revocatoriam exequatur nisi fuerit absoluta parte citata, & audita sub pœna florinorum mille Fisco Regio applicanda. Datum Panormi die 4. Julii 6. Ind. 1525.

Il Conte di Monteleone.

DOCUMENTO VI.

Capitolo della riforma dell' Università degli Studj sotto il Vicerè Marco Antonio Colonna.

„ Al lettore della Medicina *de mane* scudi duecento con carico, che sia obbligato andare a medicare due volte al giorno l' Ospidale di Catania, e tutti li miserabili della Città *gratis*, e non facendolo se li defalcano tarì due al giorno del suo salario, ed avrà ancora il carico di Protomedico „.

DOCUMENTO VII.

Lettera Reale de' 2. Ottobre 1627., eseguita in Palermo a 22. Febbrajo 1630.

„ Havlendo per lo passado florecido tanto como se sabe en letras esse Reyno, se entiende que de algun tiempo anca à venido à decaer à causa que muchos estudiantes con solo un anno, o dos de estudio se dottoran en Pisa, y otras universidades, y alcanzan tanbien dispensacion de los Virreyes para graduarse en Catania, no enbargante, che no hayan complido los cinco cursos, establecidos por Prematica, con lo qual se injeren en iuzgados, y abogacias, sin tener letras

ni experiencia para semejante esercitio, y porque los inconvenientes que de aqui se siguen, son de tan gran consideracion como se vee; me ha parecido ordenaros, como expressamente os lo ordeno, y mando, que la Prematica que esta echa, de que no sean occupados en officios los que no fueren graduados en la dicha Universidad de Catania, se guarde enviolabelmente, y que vos per ningun caso dispenseis à ella ,, .

DOCUMENTO VIII.

Atto Provisionale de' 14. Novembre 1615.

„ Fuit provisum, & mandatum per E. S. ad istantiam Senatus, & Syndaci hujus urbis referente Antonio Albigiano R. H. P. petentium quod omnes doctores Artium, & Medicinæ tam doctorati quam doctorandi in almo Studio, & Universitate hujus Urbis, vigore & juxta formam privilegiorum dicti Studii ejusdem urbis, & maxime novissimi privilegii concessi per S. E. Ill. Regis Philippi II. in anno 1511. possint, & libere valeant absque ulla licentia, examine, nec qualibet alia recognitione Prothomedici hujus Regni

exercere dictam artem medicandi, & mederi libere juxta formam facultatis eis concessæ & concedendæ per Collegium Doctorum dicti Studii, non obstantibus quibusvis inhibitionibus, & forte factis, & faciendis ab ipso Spectabile Prothomedico, vel ejus substitutis, dictusque Spectabilis Regni Prothomedicus nullo pacto audeat, nec possit eis quoque modo inhibire, ne exerceant dictam artem medendi absque ejus licentia, examine, vel recognitione, nec eos pacto aliquo impedire ad medendum, & omnes inhibitos hactenus forte per ipsum Prothomedicum, seu de ejus, & ejus substitutis mandato, cum omnibus inde forte secutis, sint irritæ & nullæ, tanquam si minime factæ fuissent, & hoc non obstante consultatione facta per ipsum Prothome-

dicum literarum Viceregiarum super hoc allas emanaturum, & sibi directarum, ac pendentia ipsius consultationis, & quibuscumque aliis actis, & provisionibus in contrarium. Quod utique serventur privilegia, & præcise privilègium Regis Philippi II., & deinceps Spectabilis Prothomedicus non debet aliquam moleſtiam, nec impedimentum personis tam doctoratis, quam doctorandis in hac Urbe juxta formam supradictorum privilegiorum inferre, & præcise dicti Regis Philippi II. Domini nostri „.

Antonius Albigianus R. A. P. R.

DOCUMENTO IX.

Lettere penali del Vicerè, de' 17. Novembre 1695. al Protomedico del Regno.

„ Sua Ecc. me manda diga a V. S. que de baso la pena de quaranta oncas aplicanda para la fabrica des los Estudios de la Universidad de Catania par cada vol, que contravenire, no pretenda V.S. da qui a delante examinar a los, que estudieren graduandos en ella des Doctores en Medecina, peroque esrè V. S. con la devida vigilancia, y cusdado de suspender, y de persequir segun las Constitutiones Prothomedicales a los que non curaren, y exrrceren sa profession metodicamente,

y segun sa artes, & Dios guardi a V. S. multos agnos. Pal. 18. Nov. 1695. (a)

D. Felix de la Crux.

Al Prothomedico del Reino
D. Juan Baptista Rizzuto.

(a) N. B. L'originale di questo Documento è di molto patito, e la copia che ne abbiamo è scorrettissima.

DOCUMENTO X.

Lettere Circolari de' 24. Marzo 1703.

„ . . . . . .

. . . . Vi ordiniamo, che dobbiate puntualmente eseguire, ed osservare, e fare eseguire, ed osservare tutto quello, e quanto in detti nostri biglietti si ha ordinato, facendo per l' effetto suddetto far promulgare Bando pubblico, a son di trombe, e tamburi da codesti Giurati, & Officiali, proibendo in esso, che nessun Officiale, Senato, Giurati, Protomedico, o altro Officiale di qualunque foro, e grado che sia, possa, nè vaglia dare esecutoria a Privilegi di Dottori,

così di Legge, che di Medicina Fisica, e Chirurgica di Università forestiere, e specialmente del Duca Sforza, Salerno, e Roma, eccettuati però li Privilegi delle tre Università di Salamanca, Valladolid, ed Alcalà, e quelli della Città di Catania di questo Regno, e che nessuno di quelli fossero dottorati, e graduati in dette Università forestiere, eccettuate però le suddette tre di Salamanca, Valladolid, ed Alcalà dal presente sudetto dì 29. Agosto 1695. possa, nè vaglia esercitare offici di Dottore di Legge, Medicina, Fisica, e Chirurgia, con motivo di avere li suddetti Privilegi di dette Università forestiere, e graduati in esse. Come pure, che nessuno Protomedico del Regno, o Sostituto, o altro Officiale, che intendesse averne la potestà

possa, nè voglia dare licenza, nè permettere a nessuno di esercitare la professione di Medico, nè medicare, se prima non sarà graduato, e dottorato nell' Università degli Studj di detta Città di Catania, con mostrare il privilegio originale di essa, non ostante, che fossero graduati in dette altre Università forestiere, eccettuate le tre suddette espressate solamente, e ciò sotto la pena ad ogni controventore delli suddetti casi di ...7 200. di applicarsi al Regio Fisco, oltre di altre pene a nostro arbitrio riserbate; ordinandovi parimente, che dobbiate dagli Giurati, ed Officiali delle Città, e Terre soggette alla vostra Comarca far promulgare di ordine nostro lo stesso Bando, che allegato ve ne trasmettiamo la stampa, proibendo tutto quel-

lo, e quanto di sopra si contiene, con formarne le fedi di essere stato detto Bando promulgato, e trasmetterle a noi per la via del Tribunale della R. G. C., con fare registrare detto Bando promulgato negli atti de' Giurati, e Corte Capitaniale delle suddette Città, e Terre di detta vostra Comarca, per aversene in ogni tempo notizia, e del seguito ce ne passerete la notizia. Dat. Panormi die 31. Martii 1696.

El Duque de Uzeda Conte de Montalbano

Joppolo P., Scoma P., Giusinus P.
V. Bertolo.
V. Ostos, & Inga.
V. Asmundo.
V. De Ugo F. P.

BANDO.

„ . . . . . „

. . . . E parimente si ordina, provede, e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, e condizione che sia, possa, nè voglia esercitare gli officj di Giudice, Avvocato, e di Dottore di Legge, come anche l' officio di Medicina, e medicare tanto in Fisica, quanto in Chirurgia, con tutto che avessero l' suddetti Privilegi di Legge, o Medicina di Università forestiere, come di Salerno, Roma, Sforza, ed altre Università dal giorno 29. Agosto prossimo passato 1695., se non coloro, che hanno privilegi dell' Università di Catania, Sala.

manca, Vagliadolid, ed Alcalà. E finalmente si ordina, provvede, e comanda, che nessun Protomedico del Regno, o Sostituto, o altro Officiale, che intendesse avere tal potestà di licenziare possa, nè vaglia dar licenza di medicare, così in Fisica, come in Chirurgia, nè permettere a nessuno di esercitare la professione di Medicina, nè medicare, se prima non sarà dottorato, e graduato nell' Università degli Studj di quella predetta Città di Catania, con mostrare il privilegio originale di essa, non ostante che fossero graduati in dette altre Università forestiere, eccettuate però, come sopra, le predette tre maggiori di Spagna, e di Catania, e ciò sotto la pena ad ogni controvventore nelli suddetti casi di once duecento da applicarsi al Re-

gio Fisco, oltre di altre pene riserbate ad arbitrio di S. E., e non altrimenti, nè di altro modo ec.

Lettere Circolari della G. C. dietro il Biglietto del Cardinal del Giudice.

„ Per esecuzione della quale provista, e per osservanza così di dette preinserte lettere, come di nostro preinserto biglietto, siamo con le presenti ad esortare voi spirituali, ed a voi temporali diciamo, ed ordiniamo, che al ricevere delle presenti vogliate, e dobbiate riconoscere, e fare da chi si deve riconoscere tutti li privilegi di quelle persone, che esercitano l' arte di Medicina, e Chirurgia dall' anno 1695. per insino al presen-

te, come anche di quelle persone, che in esecuzione delle predette lettere furono sospese, e nel caso che non fossero dottorate nelle Università di Catania, Alcalà, Valladolid, e Salamanca, le dobbiate sospendere, facendo ad ogni uno di essi ingiunzione di ordine nostro, e del Tribunale della R. G. C., che sotto pena di once duecento d' applicarsi al Regio Fisco, in conto alcuno per l' avvenire, *etiam* sotto qualsivoglia pretesto non abbiano, nè debbano, nè presumano, nè nessuno di essi abbia, voglia, e debba esercitare detta arte di Medicina, e Chirurgia, *etiam* che fossero licenziati dalli detti tre Protomedici, *del Regno, di Messina, e di Palermo*, prendendo le debite informazioni contro di tali persone esercitanti, e quelle che l' hanno dato ta-

le licenza, e facoltà, e quelle che gliene hanno permesso l' esercizio, *etiam* che fossero Officiali in atto, e di qualunque foro . . . . . E per l' avvenire vogliate, e debbiate eseguire, ed osservare, e fare da chi si deve eseguire, ed osservare le preinserte lettere emanate in detto anno 1696. *de verbo ad verbum, & a prima linea usque ad ultimam prout jacent*, eseguendo tutto, e quanto si dispone su di ciò dalle Lettere Reali, e Prammatiche di questo Regno, rendendovi in tutto, e per tutto uniformi a quelle, e registrando le presenti agli atti di vostra Corte, e siate obbligati per l' avvenire di riconoscere li privilegi delle persone, che in futurum veniranno ad esercitare dette arti di Medicina, e Chirurgia, e ritrovandoli secondo la forma delle presenti, li-

beramente senza altro ordine le dobbiate fare esercitare dette arti, registrando agli atti di vostra Corte li loro privilegi *gratis*, ed essendo contrarj alle presenti le abbiate da sospendere, fargli l' ingiunzione, e prendere le informazioni come sopra. E per non potersi in futurum allegare ignoranza, siate obbligati di promulgare pubblico Bando a suono di Trombe, e Tamburi, per li luoghi soliti, pubblici, e consueti di codeste Città, Terre, e Luoghi, con l' inserzione delle presenti, ad istanza del Regio Fisco, e di ordine nostro, pubblicando quanto nelle presenti si contiene, dispone, e proibisce. E così a voi spirituali esortiamo di eseguire, e voi temporali eseguirete, ed esecutorie le restituerete per quanto la grazia di S. M. tenete ca-

ra, e sotto la pena di scudi mille per ogni uno di voi, che controverrà, *quibus vero pœna imponi potest* da applicarsi al Regio Fisco. Dat. Messanæ die 24. Martii 1703.

Il Cardinal del Giudice.

DOCUMENTO XI.

Voto del Maestro Razionale Nigri.

JESUS

„ Incongruum existimavi approbatum sollemniter in Medicina per Almum Collegium Urbis Catanæ, præcedentibus præscriptis studiis, ac prævio rigoroso examine, ut in hac re solitum est per Magistros ejusdem Collegii in arte peritissimos, & collata ei facultate medendi, ut eam exercere valeat se debere subjicere novo examine Spectabilis Prothomedici a quo possit reprobari, contra expresse disposita per leges communes, & con-

stitutiones Prothomedicales cap. 1. conditas auctoritate Proregis cum voto, & deliberatione Sacri Consilii. Considerata pariter quod esset melioris conditionis is qui habet solum licentiam Prothomedici, illius qui fuit sollemniter ab Universitate admissus, taliter ut, omisso (& omissione perdito, & depresso) collegio munificentia tot Serenissimorum Regum instructo, ob remuneratoria servitia a Clarissima Urbe præstita, omnes confluerent ad Prothomedicum, nil refragante Pragmatica Illustris de Vega, cum non loquatur in ista specie, imo solum præcipit, quod post adeptam lauream doctoratus, conclusiones publicas doctor substineat (ut compertum vidimus in omnibus literarum Academiis) nec de examine fiendo a Prothomedico

aliquid diſpoſuit, ſolum enim deſideravit quod colentur ſtudia, ad incrementum doctrinæ, ut par ſit omnibus exempli, & acquiratur utilitas Reipublicæ, ac gloria, & conceptus in exercente, prout interprætatam ſervavimus dictam ſanctionem multoties, in eadem facti intelligentia, in pluribus ſubſelliis hujus Regni.

Conſonum tamen putavi quod ſi taliter approbatus, non fuerit diu in ſtudiis inde exercitatus, & minus oneſte luxui, aut inertiæ ſe corrumpendum dederit, aut mercaturam exercendo, vel aliter a literis ſe diſtraxerit, & ſtudia totaliter neglexerit, cum agatur de re gravi circa hominum vitam, tunc poſſit a Prothomedico ad examen provocari, non obſtante approbatione Collegii; ita tamen quod præfato Prothomedico alius, vel alii do-

ctores, ſi in loco fuerint, in ſocium, vel ſocios adhibeatur, ad tenorem Conſtitutionum Prothomedicalium cap. VII. quæ juris communis ſenſui reſpondent.

DOCUMENTO XII.

Voto del Maestro Razionale Valguarnera:

JESUS

„ In hac cauſa jurisdictionali de qua agitur inter Spectabilem Prothomedicum Regni, & Almam Studiorum Catanæ Univerſitatem ſentio nullo modo, nulloque pacto poſſe Prothomedicum, ex munere ſui officii, licentias medendi alicui concedere tam in Medicina Phyſica, quam in Chirurgica, cum hoc jus licentiandi, doctorandi, & graduandi in facultatibus ex omni lege ſit privative Regium, quod ipſum hodie translatum, & conceſſum

esse apparet solemni tantum, publicoque Studio Catanensi, Siciliæque de quo confiderunt Reges, ut clare constat ex continentia privilegiorum a Sereniſſimis Regibus.

Moveor ad hoc votandum primo ex constitutionibus præsertim illa Fiderici Imperatoris, quæ incipit *utilitati*, & ex constitutione prima Prothomedicali satis large per gloſſam Ingraſſiæ declarata, quæ in hac re est potiſſima, & naturalis: scilicet *quod Prothomedicus Regni olim ex usu tantum potuerat licentiare Doctores*, per Comitem Palatinum, per Pontificem, vel ejus delegatum, qui hodie sunt prohibiti, & de istis licentiis loquebantur pandectæ.

Moveor secundo ex Pragmaticis, & præsertim Illustris de Vega, & literis Realibus, consultationibus, capitulisque

Regni, ad quorum tenorem pro conſervatione debita, & obſervantia Univerſitatis Catanæ ad Regium decorem, & utilitatem, & commoditatem Regni, ut fiant probi peritique Medici fuerunt plures emanate ordinationes, & Banna pœnalia Viceregia cum Tribunalium conſultationibus, ne Prothomedicus abuſivas medendi licentias in Phiſica, & Chirurgia concederet, nec permitteret dictum exercitium iis qui non ſtuderint, nec Catanæ doctorati fuerint, quia intentio Realis, & Gubernantium videtur quod omnes Regni Legum, & Medicinæ ſtudentes in ea Univerſitate ſtatuto tempore indiſpenſabiliter ſtudeant, & ſcientias acquirant, in materia tam gravi pro bono regimine ſalutis, & vitæ tam neceſſarias, & inde per conſueta, & legitima

examina ex recto inſtituto omnium Mundi Univerſitatum ibidem laurea coronantur. Hinc ſi Prothomedicus cuicumque mederi volenti has licentias medendi concedere poſſet, tam in Phiſica, quam Chirurgica nemo Univerſitatem coleret, neque ejus obſervantiam, & labores ſubiret, & expensas, ſed omnes licentias petentes ad Prothomedici facultatem confluerent, cum celebris, & antiquæ Univerſitatis diſtructione, & ita perpenſis omnibus ſupradictis, & aliis ab utraque parte diſcuſſis juris eſſe cenſeo.

DOCUMENTO XIII.

Biglietto Reale de' 23. Luglio 1714.

„ Non ſi ritardi al ſupplicante Roſario Piola, e per eſſo al ſoſtituto la poſſeſſione, ed eſercizio dell' officio ſupplicato di Protomedico del Regno, ſalve le ragioni di chiunque poſſa avervi intereſſe, e con che in quanto alla facoltà così di dar licenze di medicare, come di rieſaminare li già dottorati nell' Univerſità di Catania, ne reſti a lui ſoſpeſo di tale facoltà l' eſercizio; finchè inteſa S. M. delle ragioni, che poſſano ſopra di ciò militare, tanto a favore, che contro il ſupplicante abbia ordinato quel, che ſtime-

rà conveniente. Messina 23. Luglio 1714.

Granerl di ordine di S. M.

DOCUMENTO XIV.

Lettera del Marchese Graneri Segretario di Stato, al Conte Palatino D. Nicolò Terzano, Protomedico, e Promotore di Medicina nell' Università di Catania.

Sig. Mio Pñe Ossmo

„ Corriſpondo con le dovute grazie alla benignità delle eſpreſſioni, con cui V. S. mi favoriſce in queſto ſuo biglietto, e lo aſſicuro, che mi farò ſempre un ſommo piacere di promuovere i giuſti vantaggi dell' inſigne ſua Univerſità, di cui ella è aſſieme ſingolare ornamento, e degno rappreſentante; nè deve V. S. teme-

re, che la parte contraria carpisca nuove provisioni, o deputazioni di Ministri per recuperare l' esercizio delle facoltà sospese. Poicchè Sua Maestà, a cui ne ho parlato, mi ha imposto di dirle, che dopo le molte, e forti ragioni avute per divenire alla determinazione della decretata sospensione, non voleva, che queste si metteſſero sotto l' esame de' Ministri, ma bensì riserbava a se medesima di far sapere, quando stimerebbe espediente, i deffinitivi suoi sensi. Questa Regia risposta, massimamente sotto l'occhio finissimo della di lei grande penetrazione, più dice di quello, che dichiari. E però V. S. non ha che temere, ed in ogni caso deve essere certa, che non mancherò mai all' attenzione, che meritano gl' interessi di un Università, ch' è la Maestra di quei, che

ſanno, nè all' obbligo, che mi corre per tutto ciò, che vien promuoſſo della di lei perſona, riguardata da me con ſenſi di ſtima sì giuſta, e di oſſervanza sì diſtinta, e mi confermo immutabilmente „

Meſſina 20. Agoſto 1714.

Al Sig. Mio Pñe Ossño
Il Conte Palatinc
D. Nicolò Terzano Div. Obbl. Serv.
Protomedico della Il Marcheſe Granerl.
Città di Catanla.

Digitized by Google

DOCUMENTO XV.

Biglietto Reale de' 6. Agosto 1787.

Eccmo Signore

„ Per parte della Deputazione degli Studj dell' Università di Catania si è fatto presente al Re di essere di nocumento alla pubblica salute, e di ostacolo al progresso delle scienze l' abuso da qualche tempo introdotto di potersi accordare la licenza di esercitare le Mediche professioni, senza l' approvazione dell' Università, e volendo la M. S. promuovere li mezzi, che possono essere di stimolo alla gioven. tù nel corso degli Studj, e chiudere le

vie, che poſſano far la medeſima luſinga-re di potere arrivare ad eſercitar profeſ-ſioni, che intereſſano la pubblica ſalute col pagamento di una tenue ſomma, ſen-za alcun merito, ha riſoluto, che da og-gi innanzi non ſi poſſano dai Protomedi-ci, e da quelli, che credono di avere un tal dritto, accordare ſomiglianti licenze, che abbilitano all' eſercizio della Medici-na, e Chirurgia, volendo, che la ſola Univerſità di Catania debba godere del dritto di eſaminare il merito, ed abilità di ciaſcuno, e di ſpedire i pubblici atte-ſtati, a norma di quanto ſi preſcrive nelle Iſtruzioni, e piano, che ſi dovrà pubbli-care, ed avendo la M. S. conſiderato, che coloro i quali credono di avere tale drit-to poſſano reſtare pregiudicati ne' loro Intereſſi, ha riſoluto, che reſti a carico

dell' Univerſità degli Studj il corriſponde-re ai medeſimi l' annuo importo, che re-ſulta dal coacervo di un decennio, da far-ſi per tutto l' anno 1786., o che nello ſteſſo tempo ſi facciano eſibire i riſpetti-vi titoli, con incaricare a chi convenga d' informare ſulla di loro legitimità, per le ulteriori Sovrane intelligenze. Di Real Ordine partecipo a V. E. tal Sovrana ri-ſoluzione, per lo conveniente adempi-mento, ed eſecuzione. Napoli ec.

DOCUMENTO XVI.

Motivo Fiscale .

JESUS

„ Cum Regio Diplomate ſancitum fuerit facultates Medicinæ artem exercendi minime ut hactenus a Prothomedicis , ſed hinc in poſterum ab una Studiorum Catanenſi Deputatione Impartiendas eſſe ; An hujuscemodi prohibitio Regni Prothomedicatus officium etiam pertingat nec ne discutiendum venit in præſentia . Nos pro munere noſtro id certi conſilii capimus , Regem Dominum non adeo Catinenſem prædilexiſſe Univerſitatem ,

ut dum illi quamplurimum faciat jactu-ram rei fiscalis facere maluerit; Namque cum nedum ex emolumentis, sed etiam ex jurisdictione efalescat Prothomedica-tus Regni officium inter venalia recensi-tum, ex inde colligere est, ut hujusmodi jacturam Fisco detrimento sit, cum rei venalis prætium deprimat, ac magnope-re minuat. Etenim amissa jurisdictione tales facultates impertinendi, quid Regio munere remanet, quatuor ab hinc seculis facultatibus hisce decoratum, nisi Bar-bitonsores, Pharmacopolis, Obstetrices, ac specierum tabernarios sprenda sane, ac nihil habenda jurisdictio?

Insuper cum sub optimi Regis Imperio nihil expediat quominus certa spe allice-remur, Siciliæ Regnum in majorum po-pulorum frequentiam evasurum, sequitur

proinde nihil etiam impedimento esse, quominus Fisci assiduitate, & vigilantia Prothomedicatus Regni Officium majora Fisco comparaturum emolumenta; quod sane voto non cedet, si in posterum, praesenti resoluto contractu, abscissa istiusmodi jurisdictione, & Catinensi Universitate addicta officium hocce expediat auctionari. Ceteroquin arbitramur, si quis animum adhiscat diligenti Regis Diplomatis perpensationi compertum, & ipsi sane fore Regni Prothomedicatus Officium hujuscemodi prohibitione penitus excludi, non solum quod nequidem verbum ullum de eo inibi habeatur, verum etiam quod ejusdem diplomatis contentis aperte colligatur. Etenim cum plane appareat Regis Domini voluntatem in latione istiusmodi Diplomatis fuisse ne a-

buſus ; ut inibi dicitur , tales facultates impertiendi , qui brevi ab hinc tempore abſequerit in poſterum obtinerent , colligitur ex inde minime a Rege Domino improbatum fuiſſe , ac prohibitum uſum jurisdictionis jam quatuor ſeculorum auctoritate firmatum , perperam olim ab eadem Catinenſi Univerſitate oppugnatum , ac in regulari forma per antiquos , ac probatas Conſtitutiones redactum : quibus ſane Conſtitutionibus rite; ac adamuſſim obſervatis Rex ipſe , publice valetudinis cæteroquin tutor , præſidium , vindex cuicumque abuſui occurrere , & quodcumque malum removere pro ſumma ſua poteſtate magis potuerit , quam Studiorum Catinenſis Deputationi , & ejusdem anteceſſorum Univerſitas .

Prætèrea eodem Diplomate habetur ut

omnes qui exercitio jurisdictionis ipſius modi decoratos ſe autumant, monumenta ejusdem oſtendant ad ulteriora capienda conſilia; quod certe de Regni Prothomedico minime intelligendum, cujus monumenta jurisdictionis adeo Regi explorata, ut venditori innoteſcere uſuveniunt venditoris jura invenundata, niſi præter opinionem concludere habeat Regem Dominum ſemetipſum abſtringere voluiſſe ad producenda ipſius jurisdictionis ſuæ monumenta. Quod cum ita ſit, ſicuti nobis penſi ducere actinet, de omnimoda Fiſci incolumitate, ac integritate tuenda, rebus omnibus ſuperius expoſitis ſerio ac diligenter perpenſis, modicus inſtamus, ne latam per Diploma Regium prohibitio ullum illatura ſit detrimentum Regni Prothomedicatus officium, quin

imo nominatim excipiendum de ceteris vehementer efflagitamus, quippe iſta expoſcit ejusdem Fiſci incolumitas, ac ejusdem Diplomatis contextus aperte evincit: & melius in Tribunali differendum.

DOCUMENTO XVII.

Rappresentanza del Consultore del Governo.

Trovo altresì, che con altro posteriore Dispaccio de' 5. Aprile del corrente anno, sul motivo di nuove rappresentanze della suddetta Deputazione degli Studj, di un ricorso del Senato di Palermo, e di rimostranze del Tribunale del Real Patrimonio, impegnati a sostenere, la prima il suo preteso dritto privativo, ed i secondi, che il Re nel partecipato Real Dispaccio de' 6. Agosto 1787. non avesse inteso parlare del Protomedico, così della Capitale, che del Regno, abbia la M. S. comandato, che si dicesse dal Con-

ſultore, quel, che più convenga, ſull'aſ-
ſunto, *con aver presente la salute pubblica, e non già la convenienza dell'agumento, che potrebbe avere un officio vendibile*, e che lo ſteſſo Conſultore debba invigilare per fa-
re eſibire i titoli da quelli, che ne vanta-
no il poſſeſſo.

DOCUMENTO XVIII.

Biglietto Reale degli 8. *Gennajo* 1791.

Eccmo Signore

„ Reſta inteſo il Re di quanto il Conſultore di codeſto Governo D. Saverio di Andrea ha rappreſentato con ſua relazione quì rimeſſa da V. E. con lettera de' 25. Dicembre dell'anno proſſimo paſſato, per non doverſi eccettuare l' officio di Conſultore Protomedico di codeſta Capitale dal divieto di accordare licenze per lo eſercizio della profeſſione Medica, riſerbata ſoltanto all' Univerſità degli Studj di Catania, in vigor del Sovrano ſtabili-

mento de'6. Agosto 1787., e non occorrendo ulterior provvidenza sull' istanza, che per una tal risoluzione fu avanzata dall' attuale professore D. Girolamo Fasulo, il Supremo Consiglio di Azienda lo comunica così nel Real Ordine a V. E. per suo riscontro, e dell' esponente Consultore di Andrea. Napoli ec.

DOCUMENTO XIX.

Rappresentanza della Deputazione dell' Università degli Studj data in Catania li 29. Aprile 1803.

S. R. M.

Sire

„ Poicchè il principale oggetto delle Sovrane cure della M. V. non è ſtato,

che il vantaggio di questa Regia Generale Universita degli Studj, ed il pubblico bene, in grado, che han sempre eccitato la magnanimità dell' Augusto suo cuore, per degnarla delle Sovrane sue beneficenze, e la saviezza de' suoi grandiosi disegni per promuovere tutto ciò, che potesse contribuire al suo maggior lustro, ed ingrandimento: perciò fra le altre tante sue benefiche provvidenze si compiacque con suo riverito Dispaccio de' 6. Agosto 1787. partecipato a questa Regia Universita degli Studj con Viceregio Biglietto de' 27. Settembre dello stesso anno deliberare, che non si potessero da' Protomedici, e da quelli, che credono di avere il dritto di accordare licenze, che abilitassero all' esercizio della Medicina, e della Chirurgia, volendo, che questa

ſola Univerſità di Catania goder debba del dritto di eſaminare il merito, e l' abilità di ciaſcheduno, e di ſpedirne i pubblici atteſtati, a norma di quanto ſi preſcriverà nelle iſtruzioni, e piano, che ſi dovran pubblicare, ed avendo la M. V. conſiderato, che coloro, li quali credono di avere tal dritto poſſano reſtare pregiudicati ne' loro intereſſi, venne di riſolvere, che reſti a carico dell' Univerſità ſuddetta il corriſpondere ai medeſimi l' annuo importo, che reſultaſſe dal coacervo di un decennio, da farſi per tutto l' anno 1786., e che nel tempo ſteſſo ſi faceſſero eſibire li riſpettivi titoli, con incaricare chi convenga d' informare ſulla di loro legittimità per la ulteriore Sovrana intelligenza. Provvidenze queſte, che furono partecipate al Tribunale del Real Patri-

monio per la corrispondente esecuzione, e con Biglietto Viceregio de' 22. Settembre dello stesso anno comunicate a questa Regia Generale Università per la sua notizia.

E siccome fra gli altri si conta il Protomedico del Regno: perciò trovandosi questo in oggi devoluto al vostro Real Dominio, si presenta a piedi del Vostro Real Trono, questa dalla M. V. umilissima Deputazione per supplicarla, come fa riverente, in che si degnasse inculcare la puntuale esecuzione, ed osservanza del detto vostro Real Dispaccio de' 6. Agosto 1787., ed in conformità dello stesso accordarci la grazia, che si aggregasse a questa Regia Generale Università l' officio di detto Protomedico del Regno, ed

indi si liquidasse ciò che sarà per resultare dal coacervo decennale de' profitti, e proventi di detta Protomedicatura del Regno, fino a tutto detto anno 1786. per fissarsi la somma, che annualmente dovrà prestarsi da questa Università per causa dell' aggregazione alla medesima della surriferita carica, a tenore, ed in conformità delle Reali deliberazioni della M. V. onde poter dessa cominciare a fruire di quest' altra grazia, con quelle accordateci dalla sua Sovrana munificenza, per lo detto Real Dispaccio de' 6. Agosto 1787.

Di tanto dobbiamo supplicare la M.V. e prostrati al Vostro Real Trono, preghiamo l' Altissimo, che benedica la vostra Augusta Persona, e tutta la Vostra

Sagra Real Famiglia, e ci raſſegniamo

Di V. R. M.

Catania 29. Aprile 1803.

A piedi di V. R. M

Umiliſſimi Vaſſalli, e Servi

La Deput. della R. Univerſità degli Studj

Corrado Maria Vescovo di Catania G. C.

Mario Paternò Caſtello Duca di Carcaci,

Patrizio Cons.

Federico Maria Sigona Senatore Sen.

Camillo Moncada Perremuto A. F.

DOCUMENTO XX.

Dispaccio Reale de' 6. Giugno 1803.

Eccmo Signore

„ L'Università degli Studj di Catania ſollecita con l' acchiuſo ricorſo di aggregarſele l' officio di Protomedico del Regno, e fiſſarſi la ſomma, che debba annualmente pagare alla R. C. in rimpiazzo del frutto del medeſimo, a tenore della Sovrana determinazione, che vanta de' 6. Agoſto 1787. Di Sovrano Comando lo rimetto a V. E. acciò diſponga, che il Trib. del Patrimonio informi. Napoli ec.

FINE.

61094

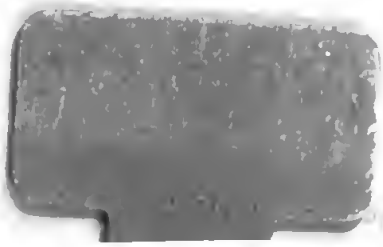
Google